

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 28 marzo 2026


SI PUBBLICA IL SABATO


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)		LEGGE REGIONALE 29 luglio 2025, n. 37.
LEGGE PROVINCIALE 15 aprile 2025, n. 3.		Rendiconto generale per l'anno finanziario 2024. (25R00277) Pag. 23
Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2025-2027 e altre disposizioni. (25R00306) Pag. 1		LEGGE REGIONALE 29 luglio 2025, n. 38.
LEGGE PROVINCIALE 15 aprile 2025, n. 4.		Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Assestamento. (25R00278)..... Pag. 26
Procedure generali per la prevenzione degli incendi. (25R00307) Pag. 6		LEGGE REGIONALE 30 luglio 2025, n. 39.
LEGGE PROVINCIALE 20 maggio 2025, n. 5.		Disciplina della programmazione negoziata regionale. Modifiche alla l.r. 1/2015. (25R00279) Pag. 27
Consultori familiari in Alto Adige. (25R00308)..... Pag. 13		LEGGE REGIONALE 30 luglio 2025, n. 40.
REGIONE TOSCANA		Tumulazione delle ceneri degli animali di affezione nei loculi dei proprietari. Modifiche alla l.r. 29/2004. (25R00280)..... Pag. 30
LEGGE REGIONALE 23 luglio 2025, n. 36.		REGIONE ABRUZZO
Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP). Modifiche alla l.r. 2/2019. (25R00276)..... Pag. 15		LEGGE REGIONALE 13 novembre 2025, n. 28.
		Nuove norme regionali per la prevenzione e la mitigazione del rischio da valanga. (25R00375) Pag. 31





REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 15 aprile 2025, n. 3.

Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2025-2027 e altre disposizioni.

(Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige del 17 aprile 2025, n. 16 - Sez. Gen.)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Variazioni allo stato di previsione delle entrate

1. Allo stato di previsione delle entrate di cui all'art. 1 della legge provinciale 20 dicembre 2024, n. 12, sono apportate le seguenti variazioni:

Anno 2025 - competenza

Titolo - Tipologia	Importo
01-103	+100.000.000,00
03-100	+3.413.683,00
04-300	+2.000,00
04-400	-2.000,00

Anno 2025 - cassa

Titolo - Tipologia	Importo
01-103	+100.000.000,00
03-100	+3.413.683,00
04-300	+2.000,00
04-400	-2.000,00

Anno 2026 - competenza

Titolo - Tipologia	Importo
01-103	+35.000.000,00
03-100	+6.827.366,00
06-300	+33.000.000,00

Anno 2027 - competenza

Titolo - Tipologia	Importo
01-103	+35.000.000,00
03-100	+6.827.366,00

2. Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, sono autorizzate spese di investimento, dovute al finanziamento di progetti collegati alle Olimpiadi invernali 2026, la cui copertura è costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa nella misura di 33.000.000,00 di euro per l'esercizio finanziario 2026.


Art. 2.

Variazioni allo stato di previsione delle spese

1. Allo stato di previsione delle spese di cui all'art. 2 della legge provinciale 20 dicembre 2024, n. 12, sono apportate le seguenti variazioni:

Anno 2025 - competenza

Missione - Programma - Titolo	Importo
01-01-1	+371.828,29
01-04-1	+2.725.000,00
01-06-1	+177.800,00
01-08-1	-132.000,00
01-10-1	-46.500,00
01-11-1	+625.000,00
04-01-2	+50.000,00
04-02-1	-1.618.072,44
04-02-2	+1.075.500,00
04-04-1	-52.927,56
04-04-2	+171.180,00
04-06-1	+2.495.306,10
05-02-1	+820.000,00
05-02-2	-3.320.000,00
06-02-1	+450.000,00
06-02-2	-450.000,00
07-01-1	+8.032,30
07-01-2	+2.000.000,00
08-02-1	+250.000,00
08-02-2	-250.000,00
09-05-1	-277.401,47
09-05-2	-1.627.800,00
10-01-1	+229.000,00



Anno 2026 - competenza

Missione - Programma - Titolo	Importo
01-06-2	-16.267.500,00
01-11-1	+75.000,00
04-02-1	-82.930,44
04-04-1	+198.930,44
04-04-2	+863.180,00
05-02-1	+0,00
09-05-1	+139.053,56
10-01-1	+5.947.000,00
10-01-2	+208.000,00
10-02-1	+26.303.895,00
10-02-2	+33.000.000,00
10-05-2	+27.600.000,00
11-01-1	-186.000,00
11-01-2	-18.440.000,00
12-02-1	+37.337.255,65
12-03-2	-27.550.174,46
12-05-1	-2.000.000,00
12-07-1	+4.601.866,95
13-01-1	+13.000.000,00
14-03-2	-700.000,00
15-01-1	+20.000,00
15-01-2	-20.000,00
16-01-2	-139.053,56
17-01-1	+150.000,00
17-01-2	-150.000,00
18-01-1	-783.000,00
18-01-2	-33.749.243,45
20-01-1	+410.804,85
20-02-1	+40.281,46
20-03-1	+10.000.000,00
20-03-2	+15.000.000,00

Anno 2027 - competenza

Missione - Programma - Titolo	Importo
01-06-2	-15.000.000,00
04-02-1	-70.000,00
04-04-1	+186.000,00
04-04-2	+70.000,00
10-01-1	+5.947.000,00

10-02-1	+21.599.662,00
10-02-2	+38.500.000,00
10-05-2	-38.000.000,00
11-01-1	-186.000,00
11-01-2	-18.440.000,00
12-02-1	+46.079.659,05
12-03-2	-29.455.839,70
12-05-1	-2.000.000,00
12-07-1	+4.695.046,95
13-01-1	+13.000.000,00
15-01-1	+20.000,00
15-01-2	-20.000,00
17-01-1	+150.000,00
17-01-2	-150.000,00
18-01-2	-20.000.000,00
20-01-1	+9.861.556,24
20-02-1	+40.281,46
20-03-1	+10.000.000,00
20-03-2	+15.000.000,00

Art. 3.

Allegati

1. Viene allegato alla presente legge, ai soli fini conoscitivi, il dettaglio delle variazioni apportate a livello di capitolo (allegato *A*).

2. Viene allegato alla presente legge, il dettaglio delle variazioni apportate riportante la suddivisione per categorie e macroaggregati (allegato *B*).

3. Viene allegato alla presente legge il prospetto degli equilibri di bilancio (allegato *H*).


4. Viene allegato alla presente legge la verifica della copertura finanziaria degli investimenti (allegato *5*).

5. Viene allegato alla presente legge il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato *N*).

6. Viene allegato alla presente legge il prospetto dimostrativo del rispetto di vincoli di indebitamento (allegato *O*).

7. Vengono allegate alla presente legge le variazioni d'interesse del Tesoriere (allegato n. 8/1).

8. Viene allegato alla presente legge il prospetto di perimetrazione delle entrate e delle spese concernenti l'ambito sanitario.



Art. 4.

Autorizzazione

1. La ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Modifica della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, «Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale»

1. Dopo il comma 9 dell'art. 6 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, è aggiunto il seguente comma:

«10. Per la realizzazione delle finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nelle materie di cui alle lettere *s*) e *aa*) del comma 2 dell'art. 2-*sexies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige è autorizzata a comunicare all'INPS i dati sanitari inerenti alle condizioni di disabilità accertate dalle commissioni sanitarie di cui agli articoli 10 e 14 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46 e successive modifiche, e all'art. 6, commi 1, 2 e 3, e articoli 24 e 24-*bis* della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1 e successive modifiche. I dati oggetto di trasmissione devono essere necessari all'assolvimento dei compiti di competenza dell'INPS e il trattamento da parte dell'Istituto deve essere previsto da una norma che lo riconduce alle finalità di cui alle suddette lettere *s*) e *aa*) del comma 2 dell'art. 2-*sexies*. La comunicazione può avvenire, eventualmente, anche tramite piattaforme o applicazioni informatiche che garantiscano la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati, nel rispetto dei principi di proporzionalità e minimizzazione dei dati di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 1 dell'art. 5 e all'art. 25 del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. La giunta provinciale definisce le tipologie di dati personali oggetto di trasmissione, le modalità del trattamento e le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un livello adeguato di sicurezza e l'osservanza del principio di esattezza.»

Art. 6.

Modifica della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3, «Struttura organizzativa del Servizio sanitario provinciale»

1. Dopo l'art. 30 della legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3 e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 30-*bis* (Sistema informativo sociosanitario). — 1. Per consentire una progettazione, programmazione, gestione, un monitoraggio e una valutazione efficaci delle attività assistenziali in ambito sanitario, sociale e socio-sanitario, anche al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e i livelli essenziali delle prestazioni sociali nonché di promuovere l'integrazione socio-sanitaria, è istituito il sistema informativo socio-sanitario.

2. Il sistema informativo socio-sanitario è utilizzato dalla provincia, dagli enti del Servizio sanitario provinciale e dai servizi sociali per svolgere le attività di rispet-

tiva competenza negli ambiti sanitario, sociale e socio-sanitario, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 3, che definisce anche le modalità di raccordo tra i sistemi informativi sanitari e quelli sociali.

3. Il sistema informativo socio-sanitario contiene dati personali, compresi dati appartenenti a categorie particolari e dati relativi a condanne penali e reati, indispensabili al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, come individuati con regolamento di esecuzione, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2-*sexies*, 2-*septies* e 2-*octies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche. Con il medesimo regolamento sono stabilite le modalità per il trattamento dei dati, le operazioni eseguibili e le idonee misure di sicurezza, adottate ai sensi dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, a seguito di una valutazione di impatto, effettuata ai sensi degli articoli 35 e 36 del citato regolamento (UE).»

Art. 7.

Modifica della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, «Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola di musica»

1. Il comma 2 dell'art. 8 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5 e successive modifiche, è così sostituito:

«2. L'ente gestore della scuola dell'infanzia chiede agli esercenti la responsabilità genitoriale una retta per concorrere alle spese di gestione. Per l'anno obbligatorio nella scuola dell'infanzia è dovuto un contributo spese per i pasti delle bambine e dei bambini. La quota massima dei contributi viene fissata dalla giunta provinciale d'intesa con il consiglio dei comuni sulla base degli accordi di cui al comma 1.»

Art. 8.

Applicazione del Piano di settore per gli impianti di risalita e le piste da sci

1. Fino all'approvazione del nuovo o rielaborato piano di settore di cui all'art. 5 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14 e successive modifiche, si applica il piano di settore approvato dalla giunta provinciale con deliberazione 16 dicembre 2014, n. 1545.

Art. 9.

Modifica della legge provinciale 20 dicembre 2024, n. 11, «Legge di stabilità provinciale per l'anno 2025»

1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale, 20 dicembre 2024, n. 11, è così sostituito:

«1. Per la contrattazione collettiva a livello provinciale è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2025-2027, una spesa massima di 205.000.000,00 di euro per l'anno 2025, una spesa massima di 135.000.000,00 di euro per l'anno 2026 e una spesa massima di 135.000.000,00 di euro per l'anno 2027.»



2. Dopo l'art. 5 della legge provinciale 20 dicembre 2024, n. 11, è inserito il seguente articolo:

«Art. 5-bis (Disposizioni in materia di accordi integrativi provinciali con il personale medico convenzionato e con le farmacie pubbliche e private in Alto Adige). —

1. Per la stipulazione degli accordi integrativi provinciali per la disciplina dei rapporti con il personale medico convenzionato e con le farmacie pubbliche e private in Alto Adige è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2025-2027, la spesa massima di 2.402.000,00 euro per gli esercizi 2025, 2026 e 2027.»

3. Il comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale, 20 dicembre 2024, n. 11, è così sostituito:

«1. La dotazione dei fondi per la finanza locale di cui all'art. 1, comma 2, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6 e successive modifiche, è stabilita come segue:

2025	224.125.513,68	a) Fondo ordinario
2026	200.359.626,97	(Progr. 1801):
2027	193.217.791,03	
2025	181.908.772,76	b) Fondo per gli investimenti
2026	117.289.473,72	(Progr. 1801):
2027	122.933.300,72	
2025	11.500.000,00	c) Fondo ammortamento mutui
2026	7.500.000,00	(Progr. 1801):
2027	5.500.000,00	
2025	308.800,00	d) Fondo perequativo
2026	308.800,00	(Progr. 1801):
2027	308.800,00	
2025	0,00	e) Fondo di rotazione per
2026	0,00	investimenti (Progr. 1801):
2027	0,00	

Art. 10.

Modifica della legge provinciale 20 dicembre 2024, n. 13, «Disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale per l'anno 2025»

1. Il primo periodo del comma 1 dell'art. 20 della legge provinciale 20 dicembre 2024, n. 13, è così sostituito: «A decorrere dall'anno 2025, per il triennio 2025-2027, la Provincia autonoma di Bolzano concede un sussidio economico, determinato su base mensile e liquidato in un'unica soluzione annuale, a titolo assistenziale ai sensi dell'art. 34, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.»

2. Nella lettera c) del comma 1 dell'art. 20 della legge provinciale 20 dicembre 2024, n. 13, la parola: «estera,» è soppressa.

3. Dopo il comma 1 dell'art. 20 della legge provinciale 20 dicembre 2024, n. 13, è inserito il seguente comma:

«1-bis. Il sussidio di cui al comma 1 ha natura personale e non è trasmissibile; i terzi non possono vantare diritti su eventuali rate non riscosse. L'ammontare del sussidio annuale è determinato moltiplicando per dodici l'importo mensile risultante dalla differenza tra il valore di 1.000,00 euro e l'importo lordo delle prestazioni pensionistiche o assistenziali di cui al comma 1, lettera c), percepite nel mese di dicembre dell'anno precedente, al netto della tredicesima mensilità e al lordo di eventuali maggiorazioni sociali. Il sussidio determinato su base mensile non può essere superiore alla differenza tra l'importo di 1.000,00 euro e il trattamento pensionistico minimo annualmente definito dall'INPS.»

4. Il secondo periodo del comma 2 dell'art. 20 della legge provinciale 20 dicembre 2024, n. 13, è soppresso.

Art. 11.

Modifica della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, «Istituzione dell'imposta municipale immobiliare (IMI)»

1. Dopo il comma 8 dell'art. 9 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«8-bis. A decorrere dall'anno 2025 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata né data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e residenti in uno Stato di assicurazione diverse dall'Italia, l'imposta municipale immobiliare è applicata nella misura della metà.»

2. Il comma 2-bis dell'art. 9-ter della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, è abrogato.

Art. 12.

Proroga del mandato delle commissioni comunali per il territorio e il paesaggio

1. Dopo il comma 20 dell'art. 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9 e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«20-bis. Dopo la fine del mandato del consiglio comunale, la commissione comunale per il territorio e il paesaggio ai sensi dell'art. 4, incluse le loro sezioni, nonché la commissione per il paesaggio ai sensi dell'art. 68 sono ricostituite entro sessanta giorni dall'elezione della giunta comunale. Tali commissioni comunali esercitano le loro funzioni e i loro poteri fino alla loro ricostituzione e al più tardi fino alla scadenza del termine per la ricostituzione. Durante tale periodo il loro mandato è considerato prorogato. Decorso il termine per la ricostituzione decadono le commissioni comunali che non sono state ricostituite. Tutti gli atti compiuti dalle commissioni comunali decadute sono nulli.»



Art. 13.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 15 aprile 2025

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(*Omissis*)

25R00306

LEGGE PROVINCIALE 15 aprile 2025, n. 4.

Procedure generali per la prevenzione degli incendi.

(*Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 16 del 17 aprile 2025 - Sez. Gen.*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina gli adempimenti e le procedure amministrative in materia di prevenzione incendi per tutte le attività soggette a controllo secondo la normativa statale vigente nonché per le attività non soggette a controllo, ma disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi e che presentano caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza di dette regole.

2. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le attività a rischio di incidenti rilevante soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 15 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, per le quali si applica la procedura prevista all'allegato L del decreto stesso. Resta salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lettera g), dall'art. 5, comma 2, lettera a), e dagli articoli 6 e 14 della presente legge.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione si intende per:

a) «Agenzia»: l'Agenzia per la Protezione civile della Provincia autonoma di Bolzano;

b) «Corpo permanente dei vigili del fuoco»: il Corpo permanente dei vigili del fuoco dell'Area funzionale Antincendi dell'Agenzia;

c) «Ufficio»: l'ufficio competente in materia di prevenzione incendi dell'Area funzionale Antincendi dell'Agenzia;

d) «CTPIR»: il Comitato tecnico provinciale in materia di pericolo di incidenti rilevanti;

e) «CTPPI»: il Comitato tecnico provinciale per la prevenzione incendi;

f) «attività soggette a controllo»: le attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e successive modifiche;

g) «tecnico abilitato/tecnica abilitata»: professionista iscritto/iscritta a un albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze;

h) «professionista antincendio»: professionista iscritto/iscritta a un albo professionale, operante nell'ambito delle proprie competenze e iscritto/iscritta negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modifiche;

i) «progettista antincendio»: tecnico abilitato/tecnica abilitata o professionista antincendio che redige il progetto di prevenzione incendi;


j) «validatore/validatrice»: professionista antincendio iscritto/iscritta nell'elenco di cui all'art. 13 della presente legge, estraneo/estranea al processo di progettazione e realizzazione dell'opera da validare e, in ogni caso, che non si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 30 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche;

k) «FSE» (Fire Safety Engineering) o «approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio»: l'applicazione di principi ingegneristici, di regole e di giudizi esperti basati sulla valutazione scientifica del fenomeno della combustione, degli effetti dell'incendio e del comportamento umano, finalizzati alla tutela della vita umana, alla protezione dei beni e dell'ambiente, alla quantificazione dei rischi di incendio e dei relativi effetti e alla valutazione analitica delle misure di protezione ottimali, necessarie a limitare, entro livelli prestabiliti, le conseguenze dell'incendio;

l) «SCIA antincendio» la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 21-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, che costituisce titolo abilitativo necessario per avviare un'attività soggetta a controllo;

m) «SUAP»: lo Sportello unico per le attività produttive;

n) «SUE»: lo Sportello unico per l'edilizia;



o) «SGSA»: il sistema di gestione della sicurezza antincendio;

p) «responsabile dell'attività soggetta a controllo» o «responsabile dell'attività»: il soggetto, persona fisica o giuridica, tenuto al rispetto degli obblighi di prevenzione incendi per l'attività soggetta a controllo. Di norma coincide con il soggetto gestore o conduttore della stessa;

q) «rinnovo periodico della conformità antincendio»: procedimento finalizzato alla verifica del mantenimento nel tempo dei requisiti di sicurezza e prevenzione incendi per tutte le attività soggette a controllo;

r) «revisione paritaria» (peer review): valutazione critica di un progetto da parte di specialisti/specialiste indipendenti aventi competenze analoghe a quelle di chi ha elaborato il progetto;

s) «asseveratore/asseveratrice»: professionista antincendio, oppure tecnico abilitato/tecnica abilitata già iscritto/iscritta da almeno dieci anni al relativo albo professionale alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 20, e successive modifiche, che soddisfa i seguenti requisiti:

1) ricevimento dell'incarico prima dell'inizio lavori;

2) estraneità alla progettazione, direzione ed esecuzione dei lavori e, in ogni caso, non sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 30 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche;

t) «direttore/direttrice dei lavori»: la persona responsabile della regolare esecuzione dei lavori e della loro conformità al progetto di prevenzione incendi;

u) «impianto termico»: un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi. L'impianto termico comprende i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo. Sono compresi negli impianti termici anche gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.

Art. 3.

Atribuzioni in materia di prevenzione incendi

1. L'Ufficio esercita con poteri di polizia amministrativa e giudiziaria la vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi per tutte le attività, le costruzioni, gli impianti, le apparecchiature e i prodotti assoggettati a tale normativa nonché nei luoghi di lavoro, limitatamente agli aspetti della prevenzione incendi, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche. L'Ufficio irroga le sanzioni di cui all'art. 15 della presente legge.

2. Per le attività di cui all'art. 1 l'Ufficio esercita le seguenti ulteriori funzioni in materia di prevenzione incendi:

a) elaborazione di norme tecniche e procedurali di prevenzione incendi;

b) espletamento delle pratiche per la presentazione della SCIA antincendio ai sensi dell'art. 8, comma 1, per gli edifici di proprietà della Provincia, nei casi previsti; rilascio di pareri vincolanti di conformità su progetti di prevenzione incendi; espletamento dei compiti di cui all'art. 11 in materia di istanze di deroga; redazione di verbali e di atti, comunque denominati, attestanti la conformità di attività e costruzioni civili, industriali, artigianali e commerciali e di impianti termici pubblici e privati alla normativa di prevenzione incendi;

c) partecipazione alle attività di organi collegiali insediati presso la pubblica amministrazione;

d) attività di formazione e di aggiornamento;

e) informazione, consulenza e assistenza, promuovendo corsi di specializzazione e di aggiornamento per liberi professionisti e libere professioniste e per operatori specializzati e operatrici specializzate, di concerto con gli ordini e i collegi professionali;

f) effettuazione di visite tecniche antincendio e rilascio dei relativi pareri, in collaborazione con altri enti o organi pubblici;

g) rilascio di pareri di conformità vincolanti su progetti di prevenzione incendi concernenti attività soggette alla disciplina del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, e successive modifiche.

3. Ai tecnici e alle tecniche dell'Ufficio incaricati della vigilanza ispettiva in materia di prevenzione incendi è attribuita, limitatamente a questo specifico ambito, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modifiche.

4. L'Ufficio tiene e aggiorna il registro delle persone abilitate alla conduzione degli impianti termici di cui all'art. 287 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.

Art. 4.

Vigilanza ispettiva

1. Al personale incaricato delle visite tecniche, delle verifiche e dei controlli sono consentiti:

a) l'accesso alle attività, alle costruzioni e agli impianti interessati, anche durante gli orari di apertura/funzionamento;

b) l'accesso ai luoghi di fabbricazione, immagazzinamento e uso di apparecchiature e prodotti;

c) l'acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari;

d) il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove;

e) ogni altra attività necessaria all'esercizio della vigilanza ispettiva.

2. Qualora nell'esercizio dell'attività di vigilanza ispettiva siano rilevate condizioni di rischio, l'inosservanza della normativa di prevenzione incendi o l'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei responsabili dell'attività, l'Ufficio adotta le misure urgenti, anche ripristinatorie, per la messa in sicurezza e dà comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti



interessati, al sindaco/alla sindaca e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei rispettivi ambiti di competenza.

Art. 5.

Comitato tecnico provinciale per la prevenzione incendi

1. Il CTPPI è istituito presso l'Agencia quale organo tecnico consultivo sulle questioni riguardanti la prevenzione degli incendi.

2. Il CTPPI svolge in particolare i seguenti compiti:

a) nell'ambito delle procedure di prevenzione incendi riguardanti attività a rischio di incidente rilevante, su richiesta dell'Area funzionale Antincendi dell'Agencia esprime la valutazione sui progetti e designa gli esperti e le esperte che effettuano le visite tecniche;

b) esprime il parere sulle istanze di deroga all'osservanza della normativa di prevenzione incendi, di cui all'art. 11, presentate in relazione ad attività o impianti aventi caratteristiche tali da non consentire il rispetto della normativa stessa.

3. Il CTPPI è composto da:

a) il Direttore/la Direttrice dell'Agencia o un suo delegato/una sua delegata, in qualità di Presidente;

b) il/la Comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco o un suo delegato/una sua delegata;

c) il Direttore/la Direttrice dell'Ufficio o un suo delegato/una sua delegata;

d) il Direttore/la Direttrice della Scuola provinciale antincendi o un suo delegato/una sua delegata;

e) un/una rappresentante degli ordini e dei collegi professionali degli ambiti tecnici interessati, cui spettano i compensi previsti dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche.

4. Le funzioni di segretario/segretaria del CTPPI sono esercitate da un funzionario/una funzionaria dell'Area funzionale Antincendi dell'Agencia.

5. Per valutazioni specifiche il CTPPI può avvalersi di esperti ed esperte dei diversi settori.

6. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 2.430,20 euro per l'anno 2025, in 2.430,20 euro per l'anno 2026 e in 2.430,20 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2025-2027. Alla copertura per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 6.

Comitato tecnico provinciale in materia di pericolo di incidenti rilevanti

1. Presso l'Agencia è istituito il CTPIR.

2. Il CTPIR svolge le funzioni che il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, e successive modifiche, attribuisce alle Regioni.

3. Il CTPIR svolge inoltre i compiti che il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, e successive modifiche, attribuisce al Comitato tecnico regionale (CTR).

4. Il CTPIR è composto da:

a) il Direttore/la Direttrice dell'Agencia o un suo delegato/una sua delegata, in qualità di Presidente;

b) il/la Comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco o un suo delegato/una sua delegata;

c) il Direttore/la Direttrice dell'Ufficio o un suo delegato/una sua delegata;

d) il Direttore/la Direttrice della Scuola provinciale antincendi o un suo delegato/una sua delegata;

e) un/una rappresentante degli ordini e collegi professionali degli ambiti tecnici interessati, cui spettano i compensi previsti dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche;

f) un/una rappresentante dell'Agencia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima;

g) un/una rappresentante dell'Ispettorato del lavoro della Provincia;

h) un/una rappresentante della ripartizione provinciale competente in materia di sviluppo del territorio;

i) un/una rappresentante del Comune territorialmente competente.

5. Le funzioni di segretario/segretaria del CTPIR sono esercitate da un funzionario/una funzionaria dell'Area funzionale Antincendi dell'Agencia.

6. Per valutazioni specifiche il CTPIR può avvalersi di esperti/esperte dei diversi settori.


7. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 3.086,80 euro per l'anno 2025, in 3.086,80 euro per l'anno 2026 e in 3.086,80 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2025-2027. Alla copertura per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 7.

Progetti di prevenzione incendi

1. I responsabili di attività soggette a controllo che sono interessate da un intervento edilizio ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera e), della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, sono tenuti a elaborare un progetto di prevenzione incendi.

2. I responsabili di attività soggette a controllo che sono interessate da un intervento edilizio ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettere b), c), d) o f), della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, sono tenuti a elaborare un nuovo progetto di prevenzione incendi, qualora in base ai criteri di cui all'allegato A della presente legge o, se non applicabili, alla valutazione del rischio di incendio ai sensi delle norme vigenti detto intervento comporti modifiche rilevanti dell'attività ai fini della sicurezza antincendio, con variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.



3. Ai fini dell'approvazione degli interventi delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 70 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, deve essere elaborato un progetto di prevenzione incendi se le attività soggette a controllo sono interessate da un intervento edilizio ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera e), e successive modifiche, della citata legge provinciale.

4. Ai fini dell'approvazione degli interventi delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 70 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, deve essere elaborato un progetto di prevenzione incendi se le attività soggette a controllo sono interessate da un intervento edilizio ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettere b), c), d) o f), e successive modifiche, della citata legge provinciale e, in base ai criteri di cui all'allegato A della presente legge o, se non applicabili, alla valutazione del rischio di incendio ai sensi delle norme vigenti, detto intervento comporta modifiche rilevanti dell'attività ai fini della sicurezza antincendio, con variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

5. L'asseveratore/l'asseveratrice valuta i progetti di cui ai commi da 1 a 4; non valuta invece i progetti di cui al comma 7 e quelli per cui viene presentata istanza di deroga ai sensi dell'art. 11.

6. L'Ufficio esamina i progetti di cui ai commi da 1 a 4:

- a) su richiesta del sindaco/della sindaca o della pubblica amministrazione competente;
- b) in seguito a segnalazioni o ispezioni.

7. L'Ufficio esamina tutti i progetti di cui ai commi da 1 a 4 elaborati con approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio (FSE) e quelli elaborati con soluzioni alternative o livelli di prestazione modificati, di cui al decreto ministeriale 3 agosto 2015, e successive modifiche.

8. L'Ufficio esamina a campione i progetti di cui ai commi da 1 a 4 relativi alle attività soggette a controllo rientranti nelle categorie B e C.

9. In caso di particolari criticità, i progetti di prevenzione incendi relativi ad attività soggette a controllo rientranti nella categoria A, elaborati con approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio (FSE), possono essere sottoposti, su richiesta dell'Ufficio, a revisione paritaria (peer review) da parte di un validatore/una validatrice.

10. I progetti di prevenzione incendi relativi ad attività soggette a controllo rientranti nelle categorie B e C, elaborati con approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio (FSE), devono essere sottoposti a revisione paritaria (peer review) da parte di un validatore/una validatrice.

11. I progetti di cui ai commi da 1 a 4 sono redatti nel rispetto delle disposizioni del regolamento d'esecuzione della presente legge e corredati della documentazione ivi prevista. I progetti di cui ai commi 1 e 2 sono presentati al Comune competente tramite il SUAP/SUE. I progetti di cui ai commi 3 e 4 possono essere presentati all'amministrazione competente anche tramite PEC. Con le stesse modalità è altresì presentata l'eventuale dichiarazione sulla non assoggettabilità dell'attività ai controlli di prevenzione incendi oppure la dichiarazione che i lavori di costruzione, ai sensi dei commi 2 e 4, non comportino modifiche sostanziali, sotto il profilo della sicurezza antincendio, alle attività esistenti.

12. Entro 30 giorni dal ricevimento del progetto, l'Ufficio può richiedere documentazione integrativa. L'Ufficio si pronuncia sulla conformità del progetto alla normativa e ai criteri tecnici di prevenzione incendi rilasciando il proprio parere entro 60 giorni dalla data di presentazione della documentazione completa. Il rilascio dei titoli abilitativi di cui alla legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, è subordinato al rilascio del parere favorevole sulla conformità.

13. Per le attività soggette a controllo interessate da interventi edilizi liberi di cui al punto C 2) dell'allegato C della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, in occasione del rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all'art. 9, il/la progettista antincendio deve valutare se le eventuali modifiche ricadono tra quelle di cui all'allegato A della presente legge.

14. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante una riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» pari a 3.700,00 euro di parte capitale per l'anno 2025 e a 1.600,00 euro di parte corrente per gli anni 2026 e 2027, nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2025-2027. Alla copertura per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.


Art. 8.

Controlli di prevenzione incendi

1. Prima di intraprendere l'esercizio di un'attività soggetta a controllo deve essere presentata al Comune competente, tramite il SUAP/SUE, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA antincendio) di cui all'art. 21-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, corredata della documentazione prevista dal regolamento di esecuzione della presente legge.

2. Per le attività soggette a controllo rientranti nella categoria A, nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate, l'Ufficio, entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione o dal rilevamento del potenziale pericolo, effettua controlli, attraverso visite tecniche, per accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, l'Ufficio adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, salvo che, ove sia possibile, il responsabile dell'attività provveda a conformare detta attività alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro il termine fissato dall'Ufficio. In caso di esito positivo delle visite tecniche svolte sulle attività di cui al presente comma, l'Ufficio rilascia copia del verbale della visita tecnica entro 30 giorni dalla data di effettuazione.

3. Per le attività soggette a controllo rientranti nelle categorie B e C, l'Ufficio, fatti salvi i controlli nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate, entro 60 giorni dalla presentazione della SCIA antincendio effettua controlli a campione, sia documentali, relativi al progetto, sia attraverso visite tecniche, per accertare il rispetto



delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, l'Ufficio adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa attività, salvo che, ove sia possibile, il responsabile dell'attività provveda a conformare detta attività alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro il termine fissato dall'Ufficio. In caso di esito positivo delle visite tecniche svolte sulle attività di cui al presente comma, l'Ufficio rilascia copia del verbale della visita tecnica entro 30 giorni dalla data di effettuazione.

4. Il sindaco/La sindaca del comune competente o la pubblica amministrazione competente può chiedere in ogni momento all'Ufficio di eseguire controlli. L'Ufficio comunica al sindaco/alla sindaca o alla pubblica amministrazione competente l'esito di tali controlli e gli eventuali provvedimenti di cui ai commi 2 e 3.

Art. 9.

Attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio

1. Ogni cinque anni, chi è titolare di attività soggette a controllo è tenuto a inviare al Comune competente, tramite il SUAP/SUE, la documentazione per il rinnovo periodico della conformità antincendio. Detta documentazione consiste in una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio, corredata di quanto previsto dal regolamento di esecuzione della presente legge.

2. Per le attività soggette a controllo di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e successive modifiche, la cadenza quinquennale di cui al comma 1 è elevata a dieci anni.

Art. 10.

Obblighi connessi all'esercizio dell'attività

1. I responsabili di attività soggette a controllo alle quali non si applica la disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche, hanno l'obbligo di mantenere in efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche, controlli e interventi di manutenzione secondo le scadenze temporali indicate dal progettista antincendio nella documentazione allegata alla SCIA antincendio, nonché di assicurare un'adeguata informazione sul rischio di incendio connesso con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

2. I responsabili dell'attività provvedono ad annotare le verifiche, i controlli, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1 in un apposito registro. Tale registro deve essere tenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza dell'Ufficio.

Art. 11.

Deroghe

1. Qualora le attività soggette a controllo presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle vigenti regole tecniche di prevenzione incendi, i responsabili dell'attività possono presentare all'Ufficio istanza di deroga alla normativa antincendio, secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge.

2. Possono presentare istanza di deroga, con le modalità di cui al comma 1, anche i responsabili di attività disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi che non rientrano tra le attività soggette a controllo.

3. L'Ufficio esamina l'istanza ed entro 60 giorni la trasmette, con proprio parere motivato, alla Direzione dell'Agenzia. Il Direttore/La Direttrice dell'Agenzia, sentito il CTPPI di cui all'art. 5, si pronuncia entro 30 giorni dalla trasmissione dell'istanza, e ne dà contestuale comunicazione al Comune competente e al soggetto richiedente.

Art. 12.

Volture

1. Le persone fisiche o giuridiche che subentrano nella responsabilità delle attività soggette a controllo comunicano al Comune competente, tramite il SUAP/SUE, entro 180 giorni dal subentro, la voltura, presentando una dichiarazione nelle forme di legge, come atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

2. La voltura è necessaria anche ogni qualvolta il soggetto titolare del titolo abilitativo o il soggetto commitente non coincidano con il responsabile dell'attività.

Art. 13.

Elenco dei validatori e delle validatrici

1. È istituito un elenco di professionisti e professionisti autorizzati a svolgere l'attività di revisione e validazione nell'ambito di progetti elaborati con approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio (FSE), di seguito denominato elenco dei validatori e delle validatrici o elenco. L'elenco dei validatori e delle validatrici è tenuto dall'Ufficio.

2. L'iscrizione all'elenco dei validatori e delle validatrici è riservata alle sole persone fisiche con la qualifica di professionista antincendio in possesso di laurea magistrale in una disciplina tecnica e degli ulteriori requisiti di cui al presente articolo.

3. Il/La professionista antincendio che intende svolgere l'attività di cui al comma 1 deve presentare all'Ufficio istanza di inserimento nell'elenco dei validatori e delle validatrici, con le modalità stabilite dal regolamento d'esecuzione della presente legge.

4. Possono essere iscritti all'elenco i professionisti e le professioniste antincendio di comprovata esperienza e competenza nel settore della progettazione mediante approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio (FSE). L'esperienza e la competenza sono accertate dalla com-



missione di cui al presente articolo, attraverso un esame le cui modalità sono stabilite dal regolamento d'esecuzione della presente legge. I costi per l'iscrizione all'esame sono sostenuti dal/dalla professionista richiedente.

5. Sono iscritti all'elenco dei validatori e delle validatrici, senza previo esame di cui al comma 4, i professionisti e le professioniste antincendio certificati in materia di ingegneria antincendio (FSE) con procedura ISO/IEC 17024.

6. Presso l'Agenzia è istituita una commissione d'esame composta da:

a) il/la Comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco o un suo delegato/una sua delegata, in qualità di Presidente;

b) il Direttore/la Direttrice dell'Ufficio o un suo delegato/una sua delegata;

c) un/una rappresentante dei liberi professionisti già iscritto/iscritta all'elenco di cui al presente articolo, cui spettano i compensi previsti dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche.

7. Le funzioni di segretario/segretaria della commissione sono svolte da un funzionario/una funzionaria dell'Area funzionale Antincendi dell'Agenzia.

8. Per valutazioni specifiche la commissione può avvalersi di esperti ed esperte nazionali o internazionali in materia di ingegneria antincendio.

9. L'Ufficio esamina l'istanza di cui al comma 3 e se ammissibile convoca, per i casi di cui al comma 4, la commissione d'esame.

10. L'Ufficio trasmette al Direttore/alla Direttrice dell'Agenzia l'istanza di cui al comma 3 e l'esito dell'istruttoria e dell'eventuale esame di cui al comma 4. In caso di esito positivo dell'esame o di presa visione della certificazione di cui al comma 5, il Direttore/la Direttrice dell'Agenzia inserisce il/la professionista nell'elenco dei validatori e delle validatrici. In caso di inammissibilità dell'istanza o di esito negativo dell'esame, il Direttore/la Direttrice dell'Agenzia rigetta l'istanza.

11. Gli oneri obbligatori derivanti dal presente articolo sono quantificati, a regime, in 1.986,80 euro all'anno a partire dall'esercizio 2025. Alla copertura di tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 14.

Tariffe per attività di controllo del pericolo di incidenti rilevanti

1. Le tariffe dovute dai soggetti gestori per le attività ispettive effettuate dalle competenti strutture organizzative della Provincia negli stabilimenti di soglia inferiore in base alle disposizioni del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, sono quelle previste dall'allegato I del suddetto decreto.

2. Gli importi derivanti dalle tariffe dovute dai soggetti gestori per le istruttorie tecniche e le attività ispettive effettuate dai competenti organi e strutture organizzative

provinciali negli stabilimenti di soglia superiore in base alle disposizioni del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, nonché gli importi derivanti da eventuali sanzioni amministrative, confluiscono nel bilancio provinciale.

Art. 15.

Sanzioni

1. Chi non adempie entro i termini le prescrizioni impartite dall'Ufficio ai sensi della presente legge è soggetto a una sanzione amministrativa da 1.859,00 euro a 3.717,00 euro.

2. In caso di recidiva inosservanza delle prescrizioni impartite dall'Ufficio ai sensi della presente legge entro i successivi termini stabiliti è applicata una sanzione amministrativa da 3.717,00 euro a 7.433,00 euro. Previa segnalazione dell'Ufficio, il sindaco/la sindaca dispone la sospensione dell'attività. La sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo.

3. Chi non osserva le disposizioni di cui all'art. 12 è soggetto a una sanzione amministrativa da 727,00 euro a 3.629,00 euro.

4. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dalle norme vigenti.

Art. 16.


Disposizioni transitorie e finali

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione della presente legge, le istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi sono inviate all'amministrazione competente tramite PEC, corredate della documentazione prevista al comma 2.

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione della presente legge, la documentazione necessaria da allegare alle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi è quella prevista dagli articoli 3, 4, 6, 7, 8 e 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 20, e successive modifiche.

3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione della presente legge, il Comune competente invia all'Ufficio copia dei verbali di collaudo specifico di prevenzione incendi o della dichiarazione di conformità dell'impianto termico.

4. L'art. 13 trova applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione della presente legge. L'elenco di cui all'art. 13 entra a regime al raggiungimento del numero minimo di tre iscritti/iscritte. Fino all'entrata a regime dell'elenco e, comunque, non oltre 18 mesi dall'entrata in vigore del suddetto regolamento d'esecuzione, la funzione di validatore/validatrice può essere ricoperta anche da un/una professionista antincendio iscritto/iscritta da almeno 10 anni negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modifiche, che risulti estraneo/estranea al processo di progettazione e realizzazione dell'opera da validare e in ogni caso che non si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 30 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.



5. In sede di prima convocazione della commissione d'esame di cui all'art. 13, il membro di cui al comma 6, lettera c), del suddetto articolo è sostituito da un esperto o un'esperta di cui al comma 8 del medesimo articolo.

6. Entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per le attività soggette a controllo esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge e per le quali sia già stato rilasciato il verbale di collaudo ai fini della prevenzione incendi o la licenza d'uso ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, e successive modifiche, sono comunicati al Comune competente, tramite PEC, gli estremi di tale collaudo o licenza d'uso, in forma di atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

7. I responsabili delle attività soggette a controllo esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali sia stato rilasciato un verbale di collaudo ai fini della prevenzione incendi ai sensi dell'art. 4 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, e successive modifiche, di data antecedente a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge devono espletare gli adempimenti di cui all'art. 9 della presente legge in occasione dei primi interventi edilizi previsti e comunque non oltre:

a) un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per le attività rientranti nella categoria C;

b) cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge per le attività rientranti nelle categorie A e B.

8. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 1.100,00 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2025-2027.

Art. 17.

Disposizioni finanziarie

1. Salvo quanto previsto agli articoli 5, 6, 7, 13 e 16, all'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

2. La ripartizione provinciale competente in materia di finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 18.

Abrogazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 16, comma 2, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, e successive modifiche;

b) decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 20, e successive modifiche.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 15 aprile 2025

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

ALLEGATO A

MODIFICHE AD ATTIVITÀ ESISTENTI (ART. 7, COMMI 2, 4 E 13)

Nel presente allegato sono indicate, in maniera qualitativa e non esaustiva, le modifiche delle attività esistenti, rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, che comportano variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio e sono soggette agli obblighi di cui agli articoli 7 e 8 della presente legge.

A) Variazioni delle sostanze o delle miscele pericolose, comunque detenute nell'attività, significative ai fini della sicurezza antincendio:

1) incremento della quantità complessiva in massa di una qualsiasi sostanza o miscela pericolosa;

2) sostituzione di sostanza o miscela pericolosa che comporti aggravio ai fini antincendio.

B) Modifiche dei parametri significativi per la determinazione della classe minima di resistenza al fuoco dei compartimenti, tali da determinare un incremento della classe esistente.

C) Modifica degli impianti di processo, ausiliari e tecnologici dell'attività significativi ai fini della sicurezza antincendio che comporti:

1) un incremento della potenza o dell'energia potenziale;

2) una modifica sostanziale della tipologia o del layout dell'impianto.

D) Modifiche funzionali significative ai fini della sicurezza antincendio:

1) modifica sostanziale della destinazione d'uso o del layout dei locali dell'attività;

2) modifica sostanziale della tipologia o del layout del sistema produttivo;

3) incremento del volume complessivo degli edifici in cui si svolge l'attività;

4) modifiche che riducono le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi portanti e separanti dell'edificio o le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali;

5) modifica sostanziale della compartimentazione antincendio, dei sistemi di ventilazione naturale o meccanica, dei sistemi di protezione attiva contro gli incendi.


E) Modifica delle misure di protezione per le persone:

1) incremento del numero delle persone occupanti, eccedente il dimensionamento del sistema di vie d'uscita;

2) modifica delle tipologie di persone occupanti (ad esempio: anziani, bambini, persone con disabilità) o loro diversa distribuzione;

3) modifica sostanziale dei sistemi di vie d'uscita, dei sistemi di protezione di occupanti e soccorritori, dei sistemi di rivelazione e segnalazione di allarme incendio, dell'accesso all'area e dell'accostamento dei mezzi di soccorso, della comunicazione con altre attività.

25R00307



LEGGE PROVINCIALE 20 maggio 2025, n. 5.

Consultori familiari in Alto Adige.

(Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 22 maggio 2025, n. 21 - Sez. Gen.)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi generali

1. La Provincia autonoma di Bolzano promuove l'istituzione di un servizio consultoriale per famiglie, coppie e singole persone, svolto dai consultori familiari operanti sul territorio provinciale.

2. Tale servizio si svolge nel pieno rispetto dei principi etici e dell'integrità psicofisica dell'utenza.

3. I consultori familiari comunicano con l'utenza utilizzando un linguaggio semplice, chiaro e comprensibile; a tal fine si dotano dei mezzi necessari.

Art. 2.

Funzioni del consultorio familiare

1. Il consultorio familiare offre un servizio interdisciplinare. Esso ha i seguenti compiti:

a) favorire l'armonico sviluppo dei rapporti interpersonali della coppia sul piano psicologico, sessuale, sociale e sanitario, come pure del rapporto genitori-figlie e figli;

b) fornire consulenza e assistenza a persone in situazioni di disagio psicologico individuale e familiare nelle diverse fasi della vita;

c) fornire consulenza e attività di prevenzione dei tumori femminili, nonché offrire supporto alle persone in età *post-fertile*;

d) fornire informazioni e rilasciare prescrizioni atte a promuovere o prevenire o interrompere la gravidanza; individuare i metodi e le soluzioni e somministrare i mezzi contraccettivi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dall'utente in ordine alla genitorialità responsabile;

e) mantenere contatti con i servizi sanitari e di assistenza sociale presenti sul territorio provinciale, promuovendo la conoscenza e l'utilizzazione di questi servizi, affinché siano assicurate la tutela sanitaria e l'assistenza socioeconomica e psicologica della donna nella fase *pre- e post-concezionale*, nonché quella delle figlie e dei figli;

f) offrire alle coppie un adeguato sostegno, anche precoce, alla genitorialità responsabile e per l'armonico sviluppo fisico e psichico delle figlie e dei figli;

g) svolgere attività di prevenzione e consulenza sulle malattie connesse alla sessualità; avviare, se necessario, le persone al trattamento di tali malattie e fornire informazioni su tutti gli aspetti delle patologie sessualmente trasmissibili;

h) informare la donna in stato di gravidanza e l'altro genitore sui loro diritti in base alle disposizioni statali e provinciali e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali offerti dalle strutture operanti nel territorio provinciale;

i) informare le donne sulle modalità idonee a ottenere il rispetto della normativa in materia di tutela delle lavoratrici madri o in gravidanza;

j) offrire assistenza e consulenza alle donne in gravidanza e alle madri; inviare i casi all'ente competente o alle strutture sociali operanti nell'ambito dell'assistenza territoriale qualora si verificano problemi che non possono essere risolti con le misure ordinarie;

k) fornire informazioni sulla tematica della sterilità e dell'infertilità, nonché sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita e garantire assistenza alle persone interessate;

l) fornire informazioni alle persone interessate sulle tematiche dell'adozione e dell'affidamento familiare;

m) fornire consulenza e assistenza a persone singole, coppie e famiglie per la gestione di situazioni di crisi e in caso di separazione o divorzio;

n) fornire accoglienza, ascolto, assistenza e supporto alle e agli adolescenti, favorendo il loro armonico sviluppo psicologico;

o) fornire consulenza e supporto a persone singole e famiglie nella gestione dei rapporti tra le figlie e i figli adulti e i loro genitori anziani, nonché sostegno alle persone della terza età.

2. Le finalità di cui al presente articolo possono essere raggiunte mediante consulenza, assistenza, educazione e informazione delle singole persone, delle coppie e delle famiglie, completate da attività volte all'informazione, divulgazione e conoscenza delle funzioni del consultorio familiare.


Art. 3.

Organizzazione del servizio consultoriale

1. Per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 2 e secondo i principi dell'art. 1 sono previsti:

a) consultori familiari pubblici, quali servizi direttamente gestiti dall'Azienda sanitaria dell'Alto Adige;

b) consultori familiari gestiti da enti pubblici o da organizzazioni e associazioni private che abbiano finalità sociali, sanitarie, assistenziali senza scopo di lucro, preventivamente autorizzati, accreditati e convenzionati con l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige.



2. I consultori familiari costituiscono una rete di assistenza territoriale formata secondo il modello *hub* e *spoke*. Per «*hub*» si intende la struttura di riferimento, sede principale della rete, dotata di équipe multidisciplinare completa, per «*spoke*» si intende la sede distaccata operante ad integrazione dell'attività dell'*hub* cui afferisce.

3. Le prestazioni effettuate dai consultori familiari sono gratuite, tranne le eccezioni previste dalla legge. Esse possono essere erogate in presenza dell'utenza e da remoto.

Art. 4.

Personale

1. Ogni consultorio deve disporre di un'équipe multidisciplinare di base, composta da personale di consulenza e assistenza in possesso di titoli specifici e dell'abilitazione all'esercizio professionale, ove prescritta, nelle seguenti discipline:

- a) assistenza sociale;
- b) assistenza socio-educativa;
- c) assistenza psicologica e psicoterapeutica;
- d) assistenza ostetrica e ginecologica;
- e) medicina specialistica, con particolare riferimento all'ostetricia e alla ginecologia.

2. Il consultorio può integrare l'équipe di cui al comma 1 con le figure professionali necessarie per lo svolgimento del servizio consultoriale e avvalersi di specialiste e specialisti in genetica, urologia, dermatologia, pediatria, neuropsichiatria e in altre aree, di esperte ed esperti in diritto e legislazione del lavoro, di mediatrici e mediatori familiari, linguistici e culturali. Il personale deve possedere gli specifici titoli previsti dalla normativa vigente e, ove prescritto, l'abilitazione all'esercizio professionale.

3. Il personale sanitario e sociale opera secondo modalità di lavoro di gruppo interdisciplinare, garantendo la condivisione degli obiettivi e il confronto continuo tra tutte le operatrici e tutti gli operatori del servizio consultoriale e degli enti pubblici. La modalità di lavoro integrato è volta a realizzare la piena interdisciplinarietà e interprofessionalità degli interventi.

4. Nei consultori familiari può operare personale volontario. Le volontarie e i volontari, qualora prestino la propria attività di volontariato nell'ambito dei servizi istituzionali offerti dal consultorio, devono operare all'interno dell'équipe multidisciplinare ed essere in possesso degli specifici titoli relativi alle discipline di cui al presente articolo e dell'abilitazione all'esercizio professionale, ove prevista.

5. Può essere ammesso a svolgere attività nei servizi consultoriali personale tirocinante nelle materie sanitarie, sociali e socio-sanitarie di cui ai commi 1 e 2.

6. Il personale volontario non può essere retribuito e non può coprire posti nell'organico previsto dal servizio consultoriale. I consultori familiari adempiono l'obbligo assicurativo per il personale tirocinante e

volontario e rimborsano le spese eventualmente sostenute da tale personale, previa esibizione della relativa documentazione.

7. Le persone che, a qualunque titolo, operano nell'ambito del servizio sono tenute a osservare le disposizioni in materia di segreto professionale, segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.

Art. 5.

Formazione e aggiornamento del personale

1. La Provincia autonoma di Bolzano promuove lo sviluppo del personale dei consultori familiari e finanzia le iniziative di formazione e aggiornamento secondo le modalità determinate dalla Giunta provinciale.

Art. 6.

Finanziamento dei consultori familiari

1. La Provincia autonoma di Bolzano provvede al finanziamento delle spese correnti dei consultori familiari.

2. La Giunta provinciale determina i criteri e le modalità di finanziamento.

3. La Provincia autonoma di Bolzano può assegnare ai consultori familiari contributi per spese d'investimento.

Art. 7.

Disposizione finanziaria

1. All'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

Art. 8.

Abrogazione di norme

1. La legge provinciale 17 agosto 1979, n. 10, e successive modifiche, e il decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 dicembre 1982, n. 21, e successive modifiche, sono abrogati.

Art. 9.

Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 20 maggio 2025

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

25R00308



REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2025, n. 36.

Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP). Modifiche alla l.r. 2/2019.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 45 del 28 luglio 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera z), dello statuto;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica);

Vista la legge regionale 3 novembre 1998, n. 77 (Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica);

Vista la legge regionale 2 gennaio 2019, n. 2 (Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica ERP);

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali in data 20 gennaio 2025;

Considerato quanto segue:

1. si rende necessario apportare alcuni correttivi alla legge regionale n. 2/2019 che, senza intaccarne l'impianto e la struttura, consentano la risoluzione di problematiche gestionali riscontrate con frequenza nella prassi applicativa degli ultimi anni dai soggetti a vario titolo interessati, ossia comuni, società di gestione dell'edilizia residenziale pubblica (ERP) e rappresentanze sindacali;

2. tra le modifiche di maggior rilievo che riguardano i bandi di concorso per l'assegnazione degli alloggi, si segnalano, a titolo esemplificativo, le seguenti: le modalità di emanazione dei bandi da parte dei comuni; la possibilità di partecipazione a suddetti bandi da parte di assegnatari che intendano costituire un nuovo nucleo; la possibilità di presentazione della domanda da parte degli assegnatari in un Comune diverso da quello di attuale assegnazione;

3. tra le modifiche che riguardano l'assegnazione ordinaria degli alloggi si segnalano, in particolare, le seguenti: la considerazione della disposizione dei vani, in aggiunta al numero, e la previsione di necessità assistenziali per la valutazione del sottoutilizzo degli alloggi; per quanto concerne l'utilizzo autorizzato, si esclude la necessità di rilascio dell'alloggio al termine dell'assegnazione temporanea in caso di nucleo utilmente collocato in graduatoria;

4. la presente novellazione comprende anche altre disposizioni, con particolare riferimento alla morosità di pagamento e alla decadenza in caso di utilizzo autorizzato dell'alloggio, prevista per le stesse fattispecie dell'assegnazione ordinaria;

APPROVA

la presente legge:

Art. 1.

Commissioni territoriali per il contrasto del disagio abitativo. Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 2/2019

1. Al comma 1, dell'art. 4, della legge regionale 2 gennaio 2019, n. 2 (Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica ERP), le parole: «possono istituire» sono sostituite dalla seguente: «istituiscono».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 2/2019 è inserito il seguente comma:

«2-bis. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il comune capofila Lode trasmette alle competenti strutture della giunta regionale una relazione sull'attività svolta, nell'anno precedente, dalle commissioni presenti sul territorio, indicando le azioni dalle stesse intraprese ed i risultati conseguiti.»

Art. 2.

Alloggi soggetti alla disciplina regionale. Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 2/2019


1. L'ultimo periodo del comma 4, dell'art. 6, della legge regionale n. 2/2019 è sostituito dal seguente: «L'autorizzazione all'esclusione permanente è subordinata all'adozione di forme di compensazione, finalizzate a mantenere inalterato il potenziale del patrimonio di ERP.»

2. Dopo il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 2/2019 è inserito il seguente:

«4-bis. La giunta regionale, su proposta motivata e documentata dell'ente proprietario, può autorizzare, senza compensazione, l'esclusione permanente degli alloggi nei seguenti casi:

a) alloggi inagibili in condizioni di dissesto tali da non consentire interventi di recupero;

b) alloggi non assegnati e localizzati in comuni in cui siano esaurite le domande in graduatoria, sia comunale sia sovracomunale, derivante dagli accordi di cui all'articolo 7, commi 2 bis e 4, considerando l'andamento delle domande stesse nel corso almeno degli ultimi due bandi. In tali casi il comune può autorizzare utilizzi non residenziali, con particolare riferimento a finalità sociali o di pubblica utilità, ovvero utilizzi conformi agli strumenti di gestione del territorio, con la destinazione del reddito eventualmente prodotto alle politiche di sostegno all'abitare sociale.»



Art. 3.

*Bandi di concorso.**Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 2/2019*

1. L'ultimo periodo del comma 2, dell'art. 7 della legge regionale n. 2/2019 è sostituito dal seguente: «Il bando deve interessare un territorio con popolazione residente non inferiore a diecimila abitanti, salvo il caso di cui al comma 2 bis.».

2. Dopo il comma 2, dell'art. 7 della legge regionale n. 2/2019 è inserito il seguente:

«2-bis. I comuni con popolazione residente inferiore ai diecimila abitanti possono concludere accordi con i comuni limitrofi per definire ambiti territoriali con popolazione che raggiunga tale dimensione demografica. Per i comuni ricadenti in aree interne ai sensi alla normativa di riferimento vigente, il limite demografico degli ambiti territoriali di riferimento è stabilito in non meno di cinquemila abitanti. Tali accordi possono prevedere che, in caso di disponibilità di alloggi da assegnare e contestuale assenza di domande utilmente collocate in graduatoria, l'assegnazione possa essere disposta anche nei confronti dei nuclei utilmente collocati nelle graduatorie dei comuni sottoscrittori dell'accordo. In caso di presenza di tali accordi i comuni possono pubblicare autonomamente il bando.».

3. La lettera c), del comma 3, dell'art. 7 della legge regionale n. 2/2019 è sostituita dalla seguente:

«c) soggetti già assegnatari che intendano presentare domanda per un alloggio sito in comune diverso da quello di attuale assegnazione, per il cui territorio sia verificato il requisito di cui all'allegato A, paragrafo 2, lettera b), relativamente al soggetto richiedente.».

Art. 4.

*Soggetti richiedenti.**Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 2/2019*

1. Il comma 3, dell'art. 9 della legge regionale n. 2/2019 è sostituito dal seguente:

«3. Ove ricorra un'esigenza di autonomia dei nuclei familiari, possono non essere inclusi nella domanda, ovvero presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando, ancorché già assegnatario di un alloggio di ERP, facendo comunque riferimento alla situazione economica dell'intero nucleo familiare di origine:

a) le coppie coniugate;

b) le coppie anagraficamente conviventi more uxorio da almeno due anni, ovvero unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della l. n. 76/2016;

c) la persona singola con figli fiscalmente a carico;

d) la persona singola legalmente separata, a seguito di decreto di omologazione, o sentenza di separazione o di divorzio passata in giudicato, contenente l'obbligo di rilascio dell'alloggio coniugale.».

2. Il comma 4, dell'art. 9 della legge regionale n. 2/2019 è sostituito dal seguente:

«4. Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono altresì presentare domanda congiunta i soggetti di seguito indicati, ancorché appartenenti a un nucleo familiare già assegnatario di un alloggio di ERP:

a) i componenti di coppie di futura formazione;

b) due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona alla data di pubblicazione del bando.».

Art. 5.

*Assegnazione ordinaria degli alloggi.**Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 2/2019*

1. Il primo periodo del comma 4 dell'art. 12 della legge regionale n. 2/2019 è sostituito dal seguente:

«4. Ai fini dell'individuazione degli alloggi da assegnare ai richiedenti aventi titolo, all'atto dell'assegnazione i comuni verificano la composizione del nucleo familiare in rapporto ai vani utili e alla loro distribuzione nell'alloggio stesso, nonché all'ubicazione e alla collocazione degli alloggi stessi.».

2. Il comma 5 dell'art. 12 della legge regionale n. 2/2019 è sostituito dal seguente:

«5. I comuni non possono di norma assegnare alloggi di dimensioni tali da originare situazioni di sottoutilizzo. Eventuali eccezioni, dovute alla tipologia dei nuclei familiari nonché ad accertati motivi legati all'assistenza alla persona, devono essere adeguatamente motivate.».

3. Il comma 8 dell'art. 12, della legge regionale n. 2/2019 è sostituito dal seguente:

«8. I comuni non possono assegnare alloggi tali da originare situazioni di sovraffollamento, con complessivamente due persone a vano utile, salvo particolari situazioni da motivare adeguatamente.».

Art. 6.

*Utilizzo autorizzato degli alloggi.**Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 2/2019*

1. La lettera e), del comma 2, dell'art. 14 della legge regionale n. 2/2019 è sostituita dalla seguente:


«e) presenza nel nucleo familiare di una persona con disabilità riconosciuta con necessità di sostegno intensivo, elevato o molto elevato, e temporanea impossibilità dell'abbattimento delle barriere architettoniche dell'alloggio utilizzato;».

2. La lettera f) del comma 2, dell'art. 14 della legge regionale n. 2/2019 è sostituita dalla seguente:

«f) decreto di omologazione dell'accordo di separazione consensuale, sentenza di separazione o di divorzio passata in giudicato, atto di scioglimento consensuale o giudiziale dell'unione civile o della convivenza di fatto ai sensi della l. 76/2016, contenente l'obbligo di rilascio dell'alloggio;».

3. La lettera h) del comma 2, dell'art. 14 della legge regionale n. 2/2019 è sostituita dalla seguente:

«h) presenza nel nucleo familiare di un soggetto riconosciuto invalido al 100 per cento con necessità di assistenza continua ovvero una persona, con disabilità



o disagio psichico, con necessità di sostegno intensivo, elevato o molto elevato, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, nella sfera individuale o in quella di relazione, la cui situazione non possa essere altrimenti presa in carico a livello socio-sanitario.».

4. Nell'alinea del comma 3, dell'art. 14 della legge regionale n. 2/2019 dopo la parola: «mutuo» sono inserite le seguenti: «a causa della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale».

5. Il comma 9, dell'art. 14 della legge regionale n. 2/2019 è sostituito dal seguente:

«9. Allo scadere del periodo massimo di cui al comma 8 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 nel caso in cui il nucleo in utilizzo autorizzato risulti utilmente collocato nella graduatoria per l'assegnazione ordinaria di alloggi di ERP dello stesso comune e verificata la permanenza dei requisiti di accesso di cui all'allegato A della presente legge. Nel caso disciplinato dal presente comma l'utilizzo autorizzato è prorogato sino all'emanazione del provvedimento di assegnazione ordinaria. Quanto previsto dal presente comma non si applica nei casi di cui all'articolo 17, comma 8.».

Art. 7.

Rapporto di locazione.

Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 2/2019

1. Il comma 2, dell'art. 15 della legge regionale n. 2/2019 è sostituito dal seguente:

«2. Il regolamento di utenza è fornito all'assegnatario all'atto della stipula del contratto, che ne implica l'accettazione, con l'impegno ad aderire alla procedura di mobilità in caso di sopravvenute condizioni di sottoutilizzo.».

2. Il comma 3 dell'art. 15, della legge regionale n. 2/2019 è sostituito dal seguente:

«3. Il rapporto locativo derivante dall'assegnazione ordinaria è a tempo indeterminato ed è disciplinato dalle norme del codice civile e dalle leggi speciali in quanto applicabili.».

3. Il comma 4 dell'art. 15, della legge regionale n. 2/2019 è sostituito dal seguente:

«4. Il rapporto locativo avente titolo diverso dall'assegnazione ordinaria è a tempo determinato per un periodo massimo di quattro anni, rinnovabili esclusivamente nel caso di documentata permanenza delle situazioni che ne hanno determinato l'attribuzione e, comunque, per un periodo massimo di otto anni, ed è formalizzato con un contratto di locazione, salvo il caso previsto dall'articolo 14, comma 9.».

Art. 8.

Assegnazione degli alloggi da ripristinare.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 2/2019

1. Il comma 1, dell'art. 16 della legge regionale n. 2/2019 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di ridurre i tempi di inoccupazione degli alloggi di risulta e rispondere ai bisogni dei beneficiari in attesa di assegnazione, i comuni, d'ufficio o su richiesta

degli interessati secondo l'ordine di graduatoria, e previo accordo con il soggetto gestore, possono destinare, ai fini della presente legge, alloggi non ripristinati per l'attuazione diretta, da parte degli assegnatari, di opere di integrazione, di riqualificazione e di manutenzione dei suddetti alloggi. Tale disposizione può applicarsi altresì nei casi di mobilità e su richiesta degli interessati in corso di locazione.».

Art. 9.

Variazioni del nucleo familiare. Sostituzione dell'art. 17 della legge regionale n. 2/2019

1. L'art. 17 della legge regionale n. 2/2019 è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (*Variazioni del nucleo familiare*). —

1. All'atto dell'assegnazione dell'alloggio il comune individua i componenti del nucleo familiare titolari del diritto di assegnazione ai sensi dell'articolo 12, comma 2.


2. Qualsiasi variazione anagrafica del nucleo familiare intervenuta successivamente all'assegnazione dell'alloggio deve essere comunicata dall'assegnatario al soggetto gestore entro sessanta giorni.

3. La variazione del nucleo familiare è autorizzata dal soggetto gestore con riserva di verifica dei requisiti di permanenza; entro sessanta giorni dal rilascio della autorizzazione, il soggetto gestore provvede a verificare la permanenza dei requisiti del nucleo familiare variato sulla base della documentazione aggiornata, compresa l'eventuale modifica del reddito familiare per il ricalcolo del canone di locazione. Il ricalcolo del canone di locazione si applica a far data dall'atto autorizzativo di variazione del nucleo ovvero, nei casi disciplinati dal decreto legislativo 25 luglio 1998, 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), a far data dall'effettiva variazione anagrafica del nucleo familiare. Nel caso in cui la verifica dei requisiti di permanenza dia esito negativo l'autorizzazione con riserva è revocata.

4. La variazione del nucleo familiare non può comunque essere autorizzata qualora si determini la situazione di sovraffollamento di cui all'articolo 12, comma 8, o nel caso in cui il nucleo assegnatario risulti moroso nel pagamento del canone di locazione o delle spese accessorie, salvo il caso in cui sia stato sottoscritto un piano di rientro del debito.

5. Non è soggetta ad autorizzazione da parte del soggetto gestore la comunicazione di variazione riguardante i casi di matrimonio, convivenza more uxorio, convivenze di fatto e unioni civili di cui alla l. 76/2016, nascite, adozioni e affidamenti preadottivi, nonché derivante da rapporto di filiazione. Il soggetto gestore, a seguito di ogni variazione del nucleo familiare autorizzata ai sensi del comma 3, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al comune.

6. Qualora la variazione del nucleo familiare non sia comunicata o non sia stata autorizzata o sia accertata in sede di controllo straordinario o di verifica biennale dei requisiti per la permanenza, viene applicata al nucleo assegnatario una penale pari ad una mensilità del canone come calcolato ai sensi dell'articolo 22, commi 2 e 3. Il



soggetto gestore provvede a verificare la permanenza dei requisiti del nucleo familiare variato compresa l'eventuale modifica del reddito familiare per il ricalcolo del canone di locazione.

7. Nel caso della perdita dei requisiti per la permanenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38. Il soggetto gestore provvede alle verifiche anche su segnalazione dell'ufficio dell'anagrafe comunale.

8. In caso di decesso o di abbandono dell'alloggio da parte di tutti i componenti aventi titolo all'assegnazione, agli altri soggetti entrati successivamente a far parte del nucleo familiare, ai sensi del comma 2, non titolari del diritto di assegnazione ai sensi dell'articolo 12, comma 2, ma aventi titolo al subentro nel contratto di locazione dell'assegnatario in base alle vigenti disposizioni di legge, è consentita da parte del soggetto gestore la permanenza nell'alloggio con autorizzazione all'utilizzo dello stesso. Tale permanenza è consentita a condizione che i subentranti siano entrati a far parte del nucleo familiare da almeno dodici mesi alla data dell'evento, e in regola con il pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie. Nel caso in cui si determinasse una situazione di sottoutilizzo il comune procede all'avvio del procedimento di mobilità d'ufficio. Nei loro confronti si può procedere con la stipula di un contratto di locazione a tempo determinato, secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 4.

9. Nei casi di cui al comma 8 hanno comunque titolo all'assegnazione ordinaria dell'alloggio i figli nati, adottati e in affidamento preadottivo, il coniuge e il componente dell'unione civile di cui alla l. 76/2016; hanno altresì titolo all'assegnazione ordinaria il convivente di fatto di cui alla medesima l. 76/2016 e il convivente more uxorio, purché anagraficamente conviventi da almeno dodici mesi. Il vincolo dei dodici mesi di cui al periodo precedente non si applica se dalla convivenza sono nati figli.».

Art. 10.

Ospitalità temporanea. Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 2/2019

1. Al comma 1, dell'art. 18 della legge regionale n. 2/2019, le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento» e le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».

Art. 11.

Gestione della mobilità. Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 2/2019

1. Il comma 1, dell'art. 20 della legge regionale n. 2/2019 è sostituito dal seguente:

«1. In corso di assegnazione ovvero di utilizzo autorizzato dell'alloggio è consentito ai nuclei familiari di poter presentare, in qualsiasi momento, motivate domande di mobilità relativamente all'alloggio utilizzato.».

2. Il comma 4, dell'art. 20 della legge regionale n. 2/2019 è sostituito dal seguente:

«4. Il comune, per rispondere a situazioni di disagio abitativo che siano emerse in corso di assegnazione, nonché per favorire la corretta gestione di eventuali conflitti, predispone un programma di mobilità dell'utenza da eseguire attraverso il cambio degli alloggi assegnati o con la consegna di alloggi idonei all'assegnazione.».

Art. 12.

Canone sociale. Sostituzione dell'art. 24 della legge regionale n. 2/2019

1. L'art. 24 della legge regionale n. 2/2019 è sostituito dal seguente:

«Art. 24 (*Canone sociale*). — 1. I nuclei familiari con reddito imponibile complessivo non superiore all'importo di due pensioni minime INPS corrispondono un canone sociale pari al 7 per cento del reddito suddetto, calcolato con applicazione delle sole riduzioni per carico di famiglia di cui all'articolo 22, comma 5, e comunque non inferiore all'importo di 40,00 euro.

2. Il canone di cui al presente articolo non può essere superiore all'importo del valore locativo convenzionale calcolato ai sensi dell'articolo 22, comma 2.».

Art. 13.

Canone ordinario protetto. Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 2/2019

1. Al comma 1, dell'art. 25 della legge regionale n. 2/2019, dopo le parole: «articolo 22,» sono inserite le seguenti: «comma 5,».

2. Il comma 3, dell'art. 25 della legge regionale n. 2/2019 è sostituito dal seguente:

«3. Il canone di cui al presente articolo non può essere superiore all'importo del valore locativo convenzionale calcolato ai sensi dell'articolo 22, comma 2.».

Art. 14.

Canone massimo di solidarietà. Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 2/2019


1. Al comma 1, dell'art. 26 della legge regionale n. 2/2019, dopo le parole: «articolo 22» sono inserite le seguenti: «comma 5,».

2. Il comma 2, dell'art. 26 della legge regionale n. 2/2019 è sostituito dal seguente:

«2. Il canone di cui al presente articolo non può essere superiore al doppio dell'importo del valore locativo convenzionale calcolato ai sensi dell'articolo 22, comma 2.».

3. Il comma 3, dell'art. 26 della legge regionale n. 2/2019 è sostituito dal seguente:

«3. Il canone massimo non può comunque essere inferiore all'importo del valore locativo convenzionale, calcolato ai sensi dell'articolo 22, comma 2.».



Art. 15.

Accertamento periodico della situazione reddituale. Sostituzione dell'art. 28 della legge regionale n. 2/2019

1. L'art. 28 della legge regionale n. 2/2019 è sostituito dal seguente:

«Art. 28 (*Accertamento periodico della situazione reddituale*). — 1. La situazione reddituale degli assegnatari è aggiornata dal soggetto gestore tutti gli anni dispari relativamente ai redditi conseguiti nell'anno precedente o comunque risultanti dall'ultima dichiarazione disponibile. La situazione reddituale degli assegnatari è accertata dal soggetto gestore mediante verifica delle informazioni fornite dagli stessi assegnatari con la presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva.

2. A seguito dell'accertamento si provvede, ove del caso, alla variazione del canone, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento ha avuto luogo.

3. Qualora l'assegnatario immotivatamente non produca la documentazione richiesta, si applica, con effetto dalla data di cui al comma 2, un canone sanzionatorio di importo pari a quello massimo applicato ai sensi dell'articolo 26; è altresì applicata la procedura di decadenza ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera i).

4. Nel caso in cui, per gravi e giustificati motivi, la documentazione richiesta sia presentata oltre i termini, il canone è ricalcolato, ove del caso, con effetto dalla data di cui al comma 2, secondo la effettiva condizione dell'assegnatario.

5. Anche al di fuori degli accertamenti periodici di cui al presente articolo, l'assegnatario che abbia subito nell'anno precedente una diminuzione di reddito, non inferiore ad un terzo di quanto dichiarato nell'ultima dichiarazione resa, può chiedere la corrispondente riduzione del canone. Il soggetto gestore, qualora ricorrano le condizioni per l'accoglimento della domanda, provvede a variare la collocazione ed adeguare conseguentemente il canone, con decorrenza dal secondo mese successivo a quello della richiesta.

6. Qualora il nucleo familiare subisca una diminuzione di reddito nel corso dell'anno per una delle cause indicate dall'articolo 14, comma 3, debitamente documentata, può chiedere la corrispondente riduzione anticipata del canone al soggetto gestore, che provvede all'adeguamento con decorrenza dal secondo mese successivo a quello della documentata richiesta, nelle more del ricalcolo del canone effettivo ai sensi del comma 5.»

Art. 16.

Morosità di pagamento del canone di locazione. Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 2/2019

1. Il comma 1, dell'art. 30 della legge regionale n. 2/2019 è sostituito dal seguente:

«1. Il ritardato pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie, dopo trenta giorni dalla scadenza del termine prescritto per il pagamento, comporta l'applicazione di una penale in misura pari all'1,5 per cento delle somme dovute sul primo bollettino utile successi-

vo all'accertamento, senza necessità di preventiva messa in mora. In caso di perdurante inadempimento, la penale sarà reiterata sui bollettini successivi, fino ad un massimo di ulteriori cinque addebiti. Sul ritardato pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie si applica altresì l'interesse annuo nella misura legale.»

2. Al comma 3 dell'art. 30 della legge regionale n. 2/2019 dopo le parole: «provvedimento di decadenza» sono inserite le seguenti: «, ovvero entro il giorno previsto per il rilascio tramite esecuzione forzata dell'alloggio».

3. Il comma, 4 dell'art. 30 della legge regionale n. 2/2019 è sostituito dal seguente:

«4. Previo accertamento del soggetto gestore e conseguente autorizzazione del comune, la morosità derivante da una delle cause di cui all'articolo 14, comma 3, debitamente documentate dall'interessato entro novanta giorni dalla ricezione della contestazione di mancato pagamento, qualora ne sia derivata l'impossibilità di sostenere il pagamento del canone di locazione dovuto e delle quote per servizi, non è causa di risoluzione del contratto, né di decadenza dall'assegnazione, né comporta l'applicazione della penale di cui al comma 1.»

Art. 17.

Partecipazione e rappresentanza degli utenti. Modifiche all'art. 35 della legge regionale n. 2/2019

1. Il comma 6, dell'art. 35 della legge regionale n. 2/2019 è sostituito dal seguente:

«6. Al fine di favorire forme di aggregazione sociale può essere concesso, previa apposita convenzione, l'uso di spazi comuni del patrimonio di ERP alle associazioni di assegnatari nonché alle loro organizzazioni sindacali. L'uso di spazi comuni può essere altresì concesso a formazioni di carattere sociale, previa intesa con le associazioni di assegnatari ed organizzazioni sindacali di cui al presente comma.»


Art. 18.

Accertamento della situazione del nucleo familiare e decadenza dall'assegnazione. Sostituzione dell'art. 38 della legge regionale n. 2/2019

1. L'art. 38 della legge regionale n. 2/2019 è sostituito dal seguente:

«Art. 38 (*Accertamento della situazione del nucleo familiare e decadenza dall'assegnazione*). — 1. La permanenza dei requisiti di assegnazione è accertata obbligatoriamente dal soggetto gestore, con cadenza biennale, anche acquisendo le informazioni o la documentazione necessaria dal comune. La situazione reddituale degli assegnatari è accertata dal soggetto gestore mediante verifica delle informazioni fornite dagli stessi assegnatari con la presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva.

2. Il comune e il soggetto gestore svolgono controlli straordinari, anche a campione, volti a verificare i requisiti di permanenza nell'alloggio, secondo i criteri stabiliti dall'Assemblea Lode. L'Assemblea Lode e il soggetto gestore comunicano, con cadenza biennale, l'esito di tali controlli alla regione, che può considerarlo tra i parame-



tri per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1. Unitamente all'esito dei controlli sono trasmessi alla Regione i provvedimenti di decadenza assunti dal comune ai sensi del comma 5.

3. Il comune, entro sessanta giorni dall'acquisizione dei risultati degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, avvia, obbligatoriamente, il procedimento di decadenza dall'assegnazione del nucleo familiare assegnatario, nonché di cessazione dell'utilizzo autorizzato dell'alloggio, qualora lo stesso:

a) non abbia utilizzato l'alloggio assegnatogli assentandosi per un periodo superiore a tre mesi, a meno che non sia stato espressamente autorizzato dal soggetto gestore in presenza di gravi e documentati motivi familiari, o di salute, o di lavoro;

b) abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio o le sue pertinenze o ne abbia mutato la destinazione d'uso;

c) abbia eseguito opere abusive, fatta salva la rimozione dell'abuso medesimo nei termini fissati dal comune;

d) abbia adibito l'alloggio o le sue pertinenze a scopi o attività illeciti o abbia consentito a terzi di utilizzare i medesimi per gli stessi fini;

e) abbia gravemente e reiteratamente contravvenuto alle disposizioni del contratto di locazione, del regolamento di utenza e del regolamento di autogestione, inerenti all'uso dell'alloggio, o abbia causato volontariamente gravi danni all'alloggio, alle sue pertinenze o alle parti comuni dell'edificio;

f) si sia reso moroso per un periodo superiore a sei mesi agli adempimenti di cui all'articolo 30, comma 2, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 30, comma 4;

g) abbia rinunciato all'alloggio assegnato senza che sussistano giustificati motivi;

h) l'intero nucleo non abbia occupato, senza giustificati motivi, l'alloggio assegnato entro sessanta giorni dalla stipula del contratto di locazione, prorogabili una sola volta;

i) si sia reso inadempiente senza giustificati motivi rispetto alla richiesta di informazioni e di documentazione per l'accertamento della situazione economica e reddituale del nucleo familiare e degli altri requisiti per la permanenza;

l) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione di cui all'allegato A, paragrafo 2, ad eccezione di quelli indicati dalle lettere b *bis*), c), e) ed f);

m) sia divenuto titolare di un diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di cui all'allegato A, paragrafo 2, lettera d1), ovvero di cui alla lettera d2) con valore aumentato del 25 per cento, fatto salvo quanto stabilito dallo stesso allegato A, paragrafo 4;

n) disponga di un valore della situazione economica equivalente (ISEE) superiore al limite della prima fascia del valore ISEE stabilita dalla Regione per i diversi livelli di partecipazione finanziaria degli utenti dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali, salvo che all'interno del nucleo familiare con ISEE uguale o inferiore ai 50 mila euro, sia presente una persona con invalidità riconosciuta al 100 per cento ovvero una persona con disabilità ricono-

sciuta con necessità di sostegno intensivo, elevato o molto elevato, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Tale limite è soggetto a revisione periodica, da attuarsi con deliberazione della Giunta regionale, parallelamente ad analoghe revisioni che saranno operate per l'accesso agli altri servizi regolati dalle fasce ISEE. Ciascun comune, con motivato provvedimento in ragione di situazioni locali di tensione abitativa o di andamento del mercato privato della locazione, può disporre un limite inferiore a 36.151,98 euro e comunque non inferiore al valore ISEE pari a 27.000 euro;

o) disponga di un patrimonio mobiliare il cui valore, calcolato ai sensi dell'allegato A, paragrafo 2, lettera e), sia superiore a 75 mila euro. Tale limite è raddoppiato nel caso in cui all'interno del nucleo familiare sia presente una persona con invalidità riconosciuta al 100 per cento ovvero una persona con disabilità riconosciuta con necessità di sostegno intensivo, elevato o molto elevato, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione;

p) disponga di un patrimonio, mobiliare e immobiliare, complessivamente superiore a 100 mila euro. Tale limite è raddoppiato nel caso in cui all'interno del nucleo sia presente una persona con invalidità riconosciuta al 100 per cento ovvero una persona con disabilità riconosciuta con necessità di sostegno intensivo, elevato o molto elevato, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione;»

q) abbia violato le disposizioni in materia di variazione del nucleo familiare e di ospitalità temporanea di cui agli articoli 17 e 18;

r) si sia reso inottemperante al provvedimento di mobilità d'ufficio di cui all'articolo 20, commi 6, 10 e 11;

s) non abbia consentito l'accesso all'alloggio nello svolgimento delle attività di controllo e verifica sull'occupazione e conduzione dell'alloggio stesso;

t) non abbia consentito l'esecuzione di opere di manutenzione determinando gravi danni all'alloggio e alle sue pertinenze;

u) abbia presentato dichiarazioni mendaci o documentazione risultata falsa.

v) abbia sottoscritto un contratto di locazione ad uso abitativo per un immobile privato, salvo casi particolari debitamente motivati e documentati, comunicati e autorizzati dal soggetto gestore.

4. In caso di superamento del limite di cui alle lettere n), o) e p), dovuto a fattori episodici quali, in particolare: trattamento di fine rapporto, eredità, o altro, ciascun comune può valutare di sospendere il procedimento di decadenza rimandando al successivo accertamento una nuova valutazione. In ogni caso il comune è tenuto ad assumere un provvedimento motivato in merito, ai sensi del comma 5.

5. Nei casi in cui il nucleo assegnatario sia percettore di un reddito inferiore o uguale a quello definito agli articoli 23 e 24, i limiti di cui alle lettere o) e p) sono raddoppiati, e si procede esclusivamente alla ridetermi-



nazione del canone di locazione nella misura stabilita dall'articolo 22, commi 2 e 3, per il tempo di permanenza delle suddette condizioni.

6. Fatti salvi i casi di cui all'articolo 36, comma 5, il procedimento per la decadenza dall'assegnazione è obbligatoriamente avviato dal comune nei confronti dell'assegnatario che abbia riportato condanna definitiva per violenza o maltrattamenti verso il coniuge, i minori o altri componenti del nucleo familiare e in relazione ai delitti non colposi di cui all'allegato A, paragrafo 2, lettera b bis). In tal caso il comune procede all'assegnazione dell'alloggio ad altro componente del nucleo familiare che ne abbia i requisiti, anche se non compreso nel nucleo familiare individuato al momento dell'assegnazione originaria.

7. Il comune comunica all'assegnatario l'avvio del procedimento di decadenza indicando le motivazioni del procedimento stesso, e assegna al medesimo un termine massimo di trenta giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, dandone notizia al soggetto gestore. Il comune procede all'adozione del relativo provvedimento di definitiva decadenza dell'assegnatario, ovvero di motivata conferma dell'assegnazione, anche temporanea, entro i successivi trenta giorni. Per la chiusura del procedimento, oltre alle risultanze relative ai casi previsti al comma 3 che hanno portato all'avvio del procedimento di decadenza, si tiene conto dei seguenti criteri:

a) condizioni soggettive, debitamente documentate, inerenti allo stato di salute dell'assegnatario e del suo nucleo familiare, e l'eventuale presenza di elementi di particolare disagio;

b) condizioni oggettive relative al contesto inabitativo, in particolare relativamente alle possibilità anche economiche di accesso all'abitazione.

Tali provvedimenti sono trasmessi dal comune al soggetto gestore e all'Assemblea Lode e da questi alla Regione unitamente ai risultati degli accertamenti biennali o straordinari, ai sensi del comma 2.

8. La decadenza comporta:

a) nei casi di cui al comma 3, lettere a), b), d), e), i), q), r), s), t), u), v), la risoluzione di diritto del contratto di locazione e il rilascio dell'alloggio entro il termine fissato dal comune, comunque non superiore a sei mesi dalla data del provvedimento di decadenza;

b) nei casi di cui al comma 3, lettere c), l), m), n), o), p), la risoluzione di diritto del contratto di locazione e il rilascio dell'alloggio entro il termine fissato dal comune, comunque non superiore a dodici mesi dalla data del provvedimento di decadenza;

c) nei casi di cui al comma 3, lettere g), h), la risoluzione di diritto del contratto di locazione e la cancellazione del richiedente dalla graduatoria;

d) nel caso di cui al comma 3, lettera f), la risoluzione di diritto del contratto di locazione e il rilascio dell'alloggio entro il termine fissato dal provvedimento di decadenza, ai sensi dell'articolo 30, comma 2.

9. La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione ed il rilascio dell'alloggio. Il soggetto gestore, a seguito del provvedimento di decadenza, avvia il procedimento di risoluzione

del contratto. Il provvedimento di decadenza ha carattere definitivo, indica il termine di rilascio dell'alloggio, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio.»

Art. 19.

Adeguamento dei parametri economici. Sostituzione dell'art. 39 della legge regionale n. 2/2019

1. L'art. 39 della legge regionale n. 2/2019 è sostituito dal seguente:

«Art. 39 (*Adeguamento dei parametri economici*). —

1. I valori espressi in euro relativi ai requisiti di accesso e di permanenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché quello relativo alla determinazione del canone di locazione minimo di cui all'articolo 23, contenuti nella presente legge e nei rispettivi allegati, sono di norma aggiornati ogni due anni sulla base degli indici ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

2. L'aggiornamento dei valori di cui al comma 1 è disposto in via esclusiva dalla struttura regionale competente.»

Art. 20.

Requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione di alloggi ERP. Modifiche all'allegato A della legge regionale n. 2/2019

1. Alla fine della lettera b) del paragrafo 2 dell'allegato A della legge regionale n. 2/2019 sono inserite le parole: « Nel caso di donne vittime di violenza alloggiato presso strutture ubicate in Comune diverso da quello di residenza, la domanda può essere presentata al comune in cui sono state trasferite; al momento dell'assegnazione sarà verificata la loro permanenza presso un alloggio gestito dal locale centro antiviolenza; in caso di figli in età d'obbligo, sarà verificata l'iscrizione e la frequenza da parte dei figli stessi in una scuola del comune in questione, con apposita attestazione rilasciata dal locale centro antiviolenza o dall'assistente sociale;».

2. Il numero 1) successivo alla lettera d2) del paragrafo 2 dell'allegato A della legge regionale n. 2/2019, è sostituito dal seguente:

«1) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o, comunque, non ha la disponibilità della casa di cui è titolare. Tale disposizione si applica anche ai nuclei familiari di cui all'articolo 9, comma 3, lettera d);».

3. Il numero 3) successivo alla lettera d2) del paragrafo 2 dell'allegato A della legge regionale n. 2/2019 è sostituito dal seguente:

«3) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 555 c.p.c.».

4. Le lettere e2) ed e3) del paragrafo 2 dell'allegato A della legge regionale n. 2/2019 sono abrogate. La lettera e1) è sostituita dalla seguente: «e)».



5. Alla lettera *f*) del paragrafo 2 dell'allegato A della legge regionale n. 2/2019 le parole: «e1)» sono sostituite dalla seguente: «e)».

6. Il paragrafo 3 dell'allegato A della legge regionale n. 2/2019 è sostituito dal seguente:

«3. I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto al paragrafo 2, lettere *a*), *b*), *b bis*), che si riferiscono soltanto al soggetto richiedente. Nei casi di cui all'articolo 9, commi 3 e 4, tutti i requisiti, tranne quelli previsti dal paragrafo 2, lettere *a*), *b*), *b bis*) ed *e*), devono essere posseduti anche dal nucleo familiare o da ciascuno dei nuclei familiari di provenienza.».

7. Il paragrafo 4 dell'allegato A della legge regionale n. 2/2019 è sostituito dal seguente:

«4. Possono partecipare al bando di concorso i titolari di diritti reali su immobili, assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2, in casi debitamente documentati di indisponibilità delle quote degli immobili stessi. La stessa disposizione si applica anche ai casi in cui la suddetta titolarità pro quota si acquisisca nel corso del rapporto di assegnazione.».

Art. 21.

*Condizioni per l'attribuzione dei punteggi.
Modifiche all'allegato B della legge regionale n. 2/2019*

1. La lettera a-1-bis della lettera *a*) dell'allegato B della legge regionale n. 2/2019 è sostituita dalla seguente:

«a-1 bis. reddito fiscalmente imponibile pro capite non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS; il reddito pro capite è determinato dal rapporto tra il reddito riferito all'intero nucleo familiare ed il numero dei componenti: punti 1.».

2. La lettera a-4-bis della lettera *a*) dell'allegato B della legge regionale n. 2/2019 è sostituita dalla seguente:

«a-4 bis. nucleo familiare in cui sia presente una persona con invalidità riconosciuta al 100 per cento ovvero una persona con disabilità riconosciuta con necessità di sostegno intensivo, elevato o molto elevato, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: punti 3;».

3. Alla fine della lettera a-4-bis della lettera *a*) dell'allegato B della legge regionale n. 2/2019 il periodo: «Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4 e a-4 bis, non possono comunque essere attribuiti più di punti 4;» è abrogato.

4. Dopo la lettera a-4-bis della lettera *a*) dell'allegato B della legge regionale n. 2/2019, è inserita la seguente:

«a-4 ter. qualora nel nucleo familiare vi sia un solo componente percettore di reddito ed in presenza di uno dei soggetti individuati in una delle precedenti lettere a-4 e a-4 bis, fiscalmente a suo carico, i punteggi sopra definiti sono aumentati di 1 punto. Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità

di cui alle lettere a-4 e a-4 bis, non possono comunque essere attribuiti più di punti 4; nel caso di nucleo familiare di cui alla presente lettera, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6;».

5. La lettera a-6 della lettera *a*) dell'allegato B della legge regionale n. 2/2019 è sostituita dalla seguente:

«a-6. nucleo familiare composto da almeno quattro persone, in cui siano presenti tre o più soggetti fiscalmente a carico: punti 2;».

6. La lettera a-7 della lettera *a*) dell'allegato B della legge regionale n. 2/2019 è sostituita dalla seguente: «a-7. nucleo familiare monogenitoriale con:

uno o più figli maggiorenni conviventi fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: punti 1;

un figlio minore o un minore in affidamento preadottivo convivente e fiscalmente a carico: punti 2;

due o più figli minori o due o più minori in affidamento preadottivo conviventi e fiscalmente a carico: punti 3;

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di punti 4.».

7. Alla lettera a-8 della lettera *a*) dell'allegato B della legge regionale n. 2/2019, le parole: «separato o divorziato legalmente», sono sostituite dalle seguenti: «legalmente separato o divorziato».

8. Dopo la lettera a-8 della lettera *a*) dell'allegato B della legge regionale n. 2/2019 è aggiunta la seguente:

«a-8 bis. nucleo familiare formato da donne residenti o domiciliate in Toscana inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere debitamente certificati dai servizi sociali, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio esistenti sul territorio regionale: punti 1. Nel caso in cui siano presenti figli minori: punti 2.».

9. Alla lettera b-2 della lettera *b*) dell'allegato B della legge regionale n. 2/2019 le parole: «componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione», sono sostituite dalle seguenti: «persona con disabilità».

10. La lettera c-3, della lettera *c*), dell'allegato B della legge regionale n. 2/2019 è abrogata.

Art. 22.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 23 luglio 2025

GIANI

(*Omissis*).

25R00276



LEGGE REGIONALE 29 luglio 2025, n. 37.

Rendiconto generale per l'anno finanziario 2024.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 46 del 31 luglio 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visti l'art. 11 e l'art. 37 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e, in particolare, l'art. 63;

Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, espresso in data 21 maggio 2025, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);

Considerato quanto segue:

1. i risultati della gestione relativi all'esercizio finanziario 2024 risultano evidenziati dal conto del bilancio, con particolare riferimento all'avanzo finanziario ed al risultato complessivo di amministrazione, dal conto economico e dallo stato patrimoniale relativi a tale esercizio;

2. il rendiconto del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2024 è stato approvato dal Consiglio regionale con la deliberazione 28 maggio 2025, n. 28; i risultati della gestione relativi all'esercizio finanziario 2024, comprensivi dei risultati del Consiglio regionale e degli organismi strumentali, sono quindi evidenziati nel rendiconto consolidato, composto da conto del bilancio, conto economico e stato patrimoniale consolidati;

3. al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA

la presente legge:

Capo I

RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Art. 1.

Approvazione del rendiconto generale

1. Ai sensi dell'art. 63, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è approvato il rendiconto generale della Regione Toscana per l'esercizio finanziario 2024, che si allega e forma parte integrante della presente legge, con le risultanze esposte negli articoli seguenti.

Art. 2.

Entrate di competenza dell'esercizio finanziario 2024

1. Il totale delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 2024 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risulta stabilito dal rendiconto generale del bilancio in euro 13.655.983.143,02 di cui euro 11.895.099.312,74 sono state riscosse ed euro 1.760.883.830,28 sono rimaste da riscuotere.

Art. 3.


Spese di competenza dell'esercizio finanziario 2024

1. Il totale delle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2024 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risulta stabilito dal rendiconto generale del bilancio in euro 13.481.949.381,43 di cui euro 11.636.704.296,20 sono state pagate ed euro 1.845.245.085,23 sono rimaste da pagare.

Art. 4.

Residui attivi degli esercizi finanziari 2023 e precedenti

1. I residui attivi degli esercizi 2023 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2024, risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio in:



	Euro 4.509.307.968,98
dei quali nell'esercizio 2024 sono stati riscossi	Euro 1.308.498.092,61
dei quali sono stati oggetto di cancellazione	Euro -8.587.057,12
e sono da riscuotere	Euro 3.192.222.819,25

Art. 5.

Residui passivi degli esercizi finanziari 2023 e precedenti

1. I residui passivi degli esercizi 2023 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2024, risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio in:

	Euro 3.948.598.240,43
dei quali nell'esercizio 2024 sono stati pagati	Euro 1.627.284.276,17
dei quali sono stati oggetto di cancellazione	Euro -47.590.572,12
e sono rimasti da pagare	Euro 2.273.723.392,14

Art. 6.

Residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2024

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2024 risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 2024 (art. 2)	Euro 1.760.883.830,28
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi 2023 e precedenti (art. 4)	Euro 3.192.222.819,25
Residui attivi al 31 dicembre 2024	Euro 4.953.106.649,53

Art. 7.

Residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2024

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2024 risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio nelle seguenti somme:


Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 2024 (art. 3)	Euro 1.845.245.085,23
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi 2023 e precedenti (art. 5)	Euro 2.273.723.392,14
Residui passivi al 31 dicembre 2024	Euro 4.118.968.477,37

Art. 8.

Situazione di cassa

1. La situazione di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2024 è determinata come segue:

Fondo di cassa al 31 dicembre 2023			Euro 910.098.743,21
	RESIDUI	COMPETENZA	
Riscossioni	Euro 1.308.498.092,61	Euro 11.895.099.312,74	Euro 13.203.597.405,35
Pagamenti	Euro 1.627.284.276,17	Euro 11.636.704.296,20	Euro 13.263.988.572,37
Fondo di cassa al 31 dicembre 2024			Euro 849.707.576,19



Art. 9.

Risultato di amministrazione

1. Il risultato di amministrazione per l'esercizio 2024 è accertato nella somma di euro 1.147.042.181,01 come risulta dai seguenti dati:

Fondo di cassa al 31 dicembre 2024			Euro 849.707.576,19
	RESIDUI	COMPETENZA	
Residui attivi	Euro 3.192.222.819,25	Euro 1.760.883.830,28	Euro 4.953.106.649,53
Residui passivi	Euro 2.273.723.392,14	Euro 1.845.245.085,23	Euro 4.118.968.477,37
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			Euro 161.596.325,5
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			Euro 375.207.241,84
Fondo pluriennale vincolato per incremento attività finanziarie			Euro 0,00
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024			<u>Euro 1.147.042.181,01</u>

2. Il disavanzo alla chiusura dell'esercizio 2024, considerando le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione, è accertato nella somma di euro -998.237.555,93, di cui euro 507.681.942,89 relative al fondo anticipazione di liquidità ed euro -432.291.787,04 corrispondono al disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto relativo ad esercizi precedenti.

Art. 10.

Conto economico e stato patrimoniale

1. Il conto economico è approvato con un risultato economico di euro +237.653.088,32.
2. Lo stato patrimoniale è approvato con un totale dell'attivo e del passivo pari a euro 6.734.425.227,83.

Art. 11.

Rendiconto consolidato

1. Ai sensi dell'art. 63, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011 è approvato il rendiconto consolidato Giunta - Consiglio relativo all'esercizio 2024, comprensivo del conto del bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale, di cui all'allegato B.

Capo II

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12.

Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 29 luglio 2025

GIANI

(Omissis).

25R00277



LEGGE REGIONALE 29 luglio 2025, n. 38.

Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Assestamento.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 46 del 31 luglio 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visti l'art. 11 e l'art. 37 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e, in particolare, l'art. 50;

Vista la legge regionale 24 dicembre 2024, n. 60 (Bilancio di previsione finanziario 2025-2027);

Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, espresso in data 26 giugno 2025 ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);

Considerato quanto segue:

1. In base alle risultanze del rendiconto relativo all'esercizio 2024 risulta necessario procedere all'aggiornamento degli stati previsionali della competenza e della cassa, nonché del risultato di amministrazione presunto 2024;
2. Conseguentemente occorre procedere a rendere definitivi i dati previsti in via presuntiva dalla legge di bilancio ed all'iscrizione della componente negativa del risultato di amministrazione;
3. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA

la presente legge:

Capo I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO


Art. 1.

Variazioni delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2025-2027

1. Agli stati previsionali della competenza e della cassa relativi all'entrata ed alla spesa del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 sono apportate le variazioni indicate nell'allegato A «Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2025-2027 - Entrata» e nell'allegato B «Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2025-2027 - Spesa».

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 è modificato nella misura complessiva indicata dalle seguenti risultanze:

	CASSA	RESIDUI	2025	2026	2027
ENTRATA	604.833.283,94	0,00	197.525.255,94	0,00	0,00
SPESA	365.051.097,51	0,00	197.525.255,94	0,00	0,00
SALDO	239.782.186,43	0,00	0,00	0,00	0,00



Art. 2.

Autorizzazioni di spesa per gli anni 2025-2027

1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate, per competenza e per cassa, nell'importo indicato all'allegato B «Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2025-2027 - Spesa».

Art. 3.

Debiti perenti

1. La copertura dei residui passivi dichiarati perenti è quantificata in euro 34.880.855,92 con un apposito accantonamento nel risultato di amministrazione 2024.

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2024,
N. 60 (BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027)

Art. 4.

Disavanzo da debito autorizzato e non contratto. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 60/2024

1. L'art. 3 della legge regionale 24 dicembre 2024, n. 60 (Bilancio di previsione finanziario 2025-2027), è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Disavanzo da debito autorizzato e non contratto*). — 1. A seguito della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2024, il disavanzo determinato da debito autorizzato e non contratto è quantificato in euro 432.291.787,04.

2. Nell'esercizio 2025 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per complessivi euro 432.291.787,04 per far fronte ad effettive esigenze di cassa.».

Art. 5.

Sostituzione dell'allegato C della legge regionale n. 60/2024

1. L'allegato D del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 di cui alla legge regionale n. 60/2024, recante il «Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento», è sostituito dall'allegato C «Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento delle regioni e delle province autonome (Art. 5.)».

Art. 6.

Sostituzione dell'allegato 3 della nota integrativa della legge regionale n. 60/2024

1. L'allegato 3 «Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito, con debito autorizzato e non contratto (DANC) e con risorse disponibili» dell'allegato H «Nota integrativa» al bilancio di previsione finanziario 2025-2027 di cui alla legge regionale n. 60/2024, è sostituito dall'allegato F «Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili».

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 29 luglio 2025

GIANI

(*Omissis*)

25R00278

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2025, n. 39.

Disciplina della programmazione negoziata regionale. Modifiche alla l.r. 1/2015.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 48 dell'8 agosto 2025*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visti l'art. 4, comma 1, lettera v), l'art. 46 e l'art. 62 dello Statuto;


Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008);

Vista la legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11 (Valorizzazione della Toscana diffusa);



Vista la risoluzione del Consiglio regionale 27 luglio 2023, n. 239 (Programma regionale di sviluppo «PRS» 2021-2025);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre 2024, n. 73 (Documento di economia e finanza regionale «DEFER» 2025. Approvazione);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 19 dicembre 2024, n. 100 (Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale «DEFER» 2025. Approvazione);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 9 luglio 2025;

Considerato quanto segue:

1. La programmazione degli interventi finanziari a supporto dell'azione amministrativa degli enti locali risulta pienamente efficace quando è inquadrata in un sistema organico capace di valorizzare le diverse iniziative e promuoverle, conseguentemente, uno sviluppo equilibrato dei territori;

2. Si rende dunque opportuno definire un quadro complessivo di riferimento, che limiti il ricorso ad interventi occasionali e assicuri ai soggetti che aspirano al contributo regionale di avere una cornice normativa chiara, garantendo una valutazione paritaria dei progetti presentati;

3. È pertanto necessario introdurre specifiche disposizioni finalizzate a definire un sistema a regime che, al di fuori di evidenti situazioni emergenziali, inglobi nel suo complesso la programmazione degli aiuti finanziari agli enti locali, da condursi nel rispetto del principio della programmazione negoziata;

4. La linea di sviluppo, denominata «Area 7. Relazioni interistituzionali e *governance* del sistema regionale» del programma regionale di sviluppo (PRS) 2021-2025 approvato con la risoluzione n. 239/2023, stabilisce che: «per l'attuazione degli Obiettivi strategici, delle Linee di sviluppo e dei Progetti regionali la Regione promuove un ricorso sistematico alla programmazione negoziata»;

5. La Regione Toscana, in coerenza con il principio di sussidiarietà e di pari ordinazione degli enti, ritiene opportuno realizzare in maniera condivisa gli obiettivi e le linee programmatiche regionali individuate nel PRS e nel documento di economia e finanza regionale (DEFER);

6. Al fine di un efficace coordinamento delle disposizioni concernenti i patti territoriali con la disciplina regionale in materia di programmazione, si ritiene inoltre opportuno procedere a modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 1/2015;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. La presente legge individua, quali strumenti della programmazione negoziata di interesse regionale, i patti territoriali, in coerenza con il principio di sussidiarietà e di pari ordinazione degli enti, secondo le disposizioni della parte II, titolo V, della Costituzione e dell'art. 4, comma 1, lettera v), dell'art. 46 e dell'art. 62 dello Statuto,

per la realizzazione condivisa degli obiettivi e delle linee programmatiche regionali individuate nel programma regionale di sviluppo (PRS) e nel documento di economia e finanza regionale (DEFER), la cui attuazione richiede l'azione integrata e coordinata della Regione e di uno o più enti locali.

2. Le finalità della presente legge sono:

a) sostenere le amministrazioni locali nella realizzazione di un intervento di particolare rilievo a favore delle proprie comunità;

b) contribuire alla realizzazione a livello locale di interventi strategici di interesse regionale;

c) sostenere la mitigazione degli effetti della crescita economica disomogenea e della divaricazione tra i territori, favorendo la coesione territoriale;

d) accompagnare le politiche di settore con interventi di omogeneità territoriale e con politiche integrate tra i settori;

e) favorire investimenti in cultura ed identità locale degli ambiti locali.

Art. 2.

Patti territoriali

1. I patti territoriali, promossi tramite l'istanza locale di cui all'art. 4, rappresentano un accordo tra gli enti locali, con cui tali soggetti si impegnano ad attuare un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale, da sottoporre alla Regione. Tali patti hanno il valore, nei confronti della Regione, di proposta di accordo di programma quadro, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).


2. I patti territoriali sono finalizzati al sostegno di aree territoriali caratterizzate da peculiari situazioni istituzionali, economiche, ambientali, sociali e culturali, nonché di aree urbane per le quali appaiano necessari interventi di riqualificazione o di valorizzazione, con particolare riferimento ai territori delle aree interne svantaggiate.

3. I patti territoriali riguardano i territori ricompresi all'interno degli ambiti territoriali ottimali di cui alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) e vengono promossi da taluni o tutti gli enti locali dell'ambito, comprese le province e la Città metropolitana di Firenze. Tutte le amministrazioni locali, il cui territorio ricada anche solo parzialmente nell'ambito territoriale interessato, sono comunque invitate dalla Regione a partecipare al processo di programmazione.

Art. 3.

Definizione degli obiettivi generali. Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 1/2015

1. Il documento di economia e finanza regionale (DEFER) definisce gli obiettivi generali dell'azione della Regione in relazione ai patti territoriali di cui all'art. 2 e indica le condizioni per l'attuazione dei patti stessi, in rapporto alle complessive finalità di cui all'art. 1 e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11 (Valorizzazione della Toscana diffusa).



2. La Regione, al fine di promuovere il concorso degli enti locali interessati attraverso la presentazione di istanze, dispone avvisi per manifestazioni di interesse, articolati secondo le finalità corrispondenti agli obiettivi generali di cui al comma 1, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del DEFR nel BURT.

3. Al comma 2, dell'art. 8, della legge regionale n. 1/2015, dopo le parole: «di cui all'allegato 4/1 del decreto legislativo n. 118/2011, contiene» sono inserite le seguenti: «gli elementi di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale 30 luglio 2025, n. 39 (Disciplina della programmazione negoziata regionale. Modifiche alla legge regionale n. 1/2015) e.».

Art. 4.

Istanza locale

1. L'istanza locale è presentata alla Regione, per il tramite di un ente capofila, come tale individuato dagli enti locali interessati.

2. L'istanza locale deve essere adeguatamente motivata e, in particolare, deve contenere:

- a) la proposta di sviluppo dell'ambito locale;
- b) la motivazione della richiesta dell'intervento in coerenza con il progetto di sviluppo dell'ambito;
- c) la coerenza con le finalità della presente legge;
- d) la coerenza con la pianificazione territoriale e urbanistica;
- e) la descrizione degli interventi;
- f) il costo degli interventi;
- g) il cronoprogramma dell'attuazione;
- h) l'esito delle eventuali consultazioni delle parti sociali svolte in sede locale.

3. La Giunta regionale, in base alle istanze locali ricevute e valutata la loro congruità con la programmazione regionale e con la disponibilità di risorse finanziarie delle amministrazioni locali, definisce le proposte di accordo da sottoporre a negoziazione e ne dispone la pubblicazione nel BURT.

Art. 5.

Negoziazione

1. La Regione convoca le amministrazioni appartenenti all'ambito territoriale ottimale interessato, di cui all'art. 2, comma 3.

2. Sulla proposta di accordo, si svolge la consultazione tra le amministrazioni dell'ambito locale ottimale interessato, che avviene con il metodo della procedura scritta.

3. Le amministrazioni devono esprimere il proprio parere positivo o far pervenire le proprie osservazioni alla Regione ed alle altre amministrazioni nel termine di trenta giorni dall'invio della comunicazione. Il silenzio delle amministrazioni interpellate equivale ad assenso.

4. Sulla proposta di accordo sono inoltre sentite le parti economiche e sociali, che presentano le rispettive osservazioni per iscritto a fini consultivi.

5. La negoziazione si conclude con la sottoscrizione dell'accordo di programma quadro di cui all'art. 6.

Art. 6.

Accordo di programma quadro

1. Lo schema di accordo di programma quadro è approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione e dagli organi competenti degli enti locali interessati.

2. L'accordo di programma quadro è sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale e dai legali rappresentanti degli enti locali interessati.

3. L'accordo di programma quadro è finanziato dalla Regione nell'ambito delle risorse annualmente autorizzate dalla legge di bilancio, tenendo conto dell'eventuale contributo degli enti locali partecipanti.

4. L'accordo di programma quadro può essere cofinanziato dalla Regione, nell'ambito delle risorse messe a disposizione dagli strumenti attuativi dei fondi strutturali europei e nazionali.

Art. 7.


Contenuti dell'accordo di programma quadro

1. L'accordo di programma quadro prefigura le azioni di competenza degli enti pubblici interessati dirette a dare attuazione, in modo coordinato e integrato, agli interventi oggetto del programma.

2. Con l'accordo di programma quadro, gli enti pubblici interessati si obbligano altresì a destinare le risorse finanziarie occorrenti e ad assumere le iniziative necessarie per l'acquisizione di eventuali contributi nazionali ed europei.

3. L'accordo di programma quadro prevede, in particolare:

- a) la descrizione degli interventi, nonché degli obiettivi e dei risultati che si intendono perseguire con la realizzazione del programma;
- b) l'indicazione degli obblighi assunti da ciascun soggetto partecipante;
- c) la definizione delle diverse fasi di realizzazione degli interventi e il cronoprogramma tecnico e finanziario dell'attuazione;
- d) la definizione del costo dell'intervento e la relativa copertura finanziaria;
- e) la definizione delle condizioni tecniche ed operative per l'avvio della fase di attuazione;
- f) la definizione della durata dell'accordo di programma quadro ed il termine entro il quale le attività devono essere avviate;
- g) il recesso unilaterale da parte della Regione nel caso in cui le condizioni di cui alla lettera e) non siano realizzate entro il termine di avvio delle attività, di cui alla lettera f);
- h) gli effetti derivanti dall'inadempimento degli obblighi assunti dai soggetti partecipanti, compresa l'eventuale facoltà di recesso di uno o più dei soggetti partecipanti, stabilendone le condizioni;



i) l'indicazione dei contenuti ritenuti non sostanziali dalle parti che possono essere modificati in fase di attuazione.

Art. 8.

Attuazione degli accordi di programma quadro

1. La fase di attuazione prende avvio con il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 7, comma 3, lettera e), e la trasmissione alla Regione della relativa documentazione, come definita nell'accordo di programma quadro.

2. I singoli soggetti partecipanti provvedono alla realizzazione e alla gestione degli interventi previsti dall'accordo di programma quadro in relazione agli obblighi assunti.

Art. 9.

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale, ai sensi degli articoli 19 e 45 dello Statuto, procede alla verifica sull'efficacia delle attività di programmazione negoziata di interesse regionale.

2. A tal fine, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione che documenti e descriva:

a) le istanze per la stipula dei patti territoriali ricevute, le proposte di accordo scelte per essere sottoposte a negoziazione, le valutazioni condotte, i soggetti coinvolti e gli accordi sottoscritti;

b) il costo complessivo degli interventi, le risorse effettivamente impiegate distinte per fonte di finanziamento, i tempi e le modalità della fase di attuazione, i soggetti coinvolti;

c) le eventuali criticità riscontrate nella fase negoziale, il rispetto degli impegni presi dai soggetti coinvolti, nonché le eventuali azioni di recesso.

Art. 10.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 30 luglio 2025

GIANI

(*Omissis*)

25R00279

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2025, n. 40.

Tumulazione delle ceneri degli animali di affezione nei loculi dei proprietari. Modifiche alla l.r. 29/2004.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 48 dell'8 agosto 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e, in particolare, l'art. 13;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo);

Vista la legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri);

Vista la legge 4 novembre 2010, n. 201 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno);

Vista la legge regionale 31 maggio 2004, n. 29 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti);


Vista la legge regionale 20 gennaio 2015, n. 9 (Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 ottobre 2016, n. 72/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 gennaio 2015, n. 9 «Disciplina dei cimiteri per animali di affezione»);

Vista la nota prot. n. 10549 del 13 settembre 2023, con cui il Consiglio delle autonomie locali ha comunicato di non esprimere il parere obbligatorio;

Considerato che:

1. In Italia, esiste una crescente sensibilità dei cittadini nei confronti degli animali e, in particolare modo, di quelli definiti di «affezione». Con la presente legge si consente che le ceneri degli animali di affezione siano tumulate nello stesso luogo di sepoltura dei rispettivi proprietari;



APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

*Oggetto e finalità. Modifiche all'art. 1
della legge regionale n. 29/2004*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 29 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti), è aggiunto il seguente:

«2-bis. La presente legge disciplina le modalità per la tumulazione delle ceneri degli animali di affezione all'interno dei loculi di sepoltura dei rispettivi proprietari.».

Art. 2.

*Tumulazione delle ceneri degli animali di affezione.
Inserimento dell'art. 4-ter nella legge regionale
n. 29/2004*

1. Dopo l'art. 4-bis della legge regionale n. 29/2004 è inserito il seguente:

«Art. 4-ter (Tumulazione delle ceneri degli animali di affezione). — 1. Oltre a quanto previsto dalla legge regionale 20 gennaio 2015, n. 9 (Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione) e dal relativo regolamento di attuazione, la tumulazione nella tomba o nel loculo del proprietario, o nella tomba di famiglia, delle ceneri degli animali di affezione, quali definiti dal combinato disposto delle norme di cui al regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale «normativa in materia di sanità animale», alla legge 4 novembre 2010, n. 201 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali di compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno) e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003 (Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e *pet-therapy*), è possibile, previa cremazione e in urna separata, per volontà del defunto o su richiesta degli eredi.

2. L'attività di cui al comma 1, deve essere svolta nei limiti e nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia igienico sanitaria applicabile ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e agli animali di affezione.

3. Gli oneri derivanti dalla tumulazione delle ceneri degli animali di affezione sono a carico di chi la dispone e il loro costo deve essere definito dal comune del cimitero di tumulazione in base alla durata della concessione residua.».

Art. 3.

Clausola di neutralità finanziaria

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio di previsione regionale 2025-2026-2027.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 30 luglio 2025

GIANI

(*Omissis*)

25R00280

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 13 novembre 2025, n. 28.

Nuove norme regionali per la prevenzione e la mitigazione del rischio da valanga.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo - Ordinario del 19 novembre 2025, n. 46*)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 28

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 29/1 del 29 ottobre 2025;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Legge regionale 13 novembre 2025, n. 28

Nuove norme regionali per la prevenzione e la mitigazione del rischio da valanga.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.


Il Presidente: MARSILIO

Nuove norme regionali per la prevenzione e la mitigazione del rischio da valanga.

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge stabilisce le procedure per la prevenzione e la mitigazione del rischio da valanga sul territorio della Regione Abruzzo e detta le norme per la salvaguardia della pubblica incolumità.



2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione si dota delle seguenti carte tematiche al fine di poter individuare le aree del territorio regionale sottoposte a rischio valanghe e consentire una efficace azione di gestione del rischio:

- a) Carta di Localizzazione Probabile delle Valanghe (CLPV);
- b) Carta dei Rischi Locali di Valanga (CRLV).

Art. 2.

Carta di Localizzazione Probabile delle Valanghe e Carta dei Rischi Locali di Valanga

1. La Carta di Localizzazione Probabile delle Valanghe (CLPV) è carta tematica di base, in scala 1:25.000, che riporta i siti valanghivi individuati in loco anche sulla base di testimonianze oculari o d'archivio, nonché mediante l'analisi dei parametri permanenti che contraddistinguono una zona soggetta a caduta di valanghe, predeterminati dal Comitato tecnico Regionale per lo studio della Neve e delle Valanghe (CORENEVA) di cui all'art. 4.

2. Sulla base della CLPV di cui al comma 1 è elaborata la Carta dei Rischi Locali di Valanga (CRLV) con lo scopo di individuare per ciascuna area perimetrata dalla medesima CLPV, sulla base di verifiche e analisi di tutti gli elementi conoscitivi disponibili (storici, orografici, climatici e tecnico-scientifici), il relativo livello di pericolosità e dei rischi come definiti al comma 4.

3. Al fine di elaborare la Carta di cui al comma 2, con deliberazione di Giunta regionale, su proposta dell'Agenda regionale di Protezione Civile (di seguito Agenzia) e previa valutazione tecnica del CORENEVA, si stabilisce preventivamente:

- a) la priorità nell'esame delle aree per le quali si ipotizza una condizione di rischio più elevato, anche a seguito di segnalazioni pervenute da Pubbliche Amministrazioni;
- b) gli elementi obiettivi che devono essere accertati per ogni area;
- c) il metodo che occorre seguire per la valutazione del rischio;
- d) i riferimenti tecnico-scientifici sulla base dei quali formulare il giudizio conclusivo.

4. L'analisi delle singole aree a rischio di cui al comma 2 comporta l'inserimento delle stesse in una delle due sottoindicate categorie:

- a) aree di prima categoria, che presentano un livello di rischio elevato, tematizzate con colorazione rossa e blu;
- b) aree di seconda categoria, che presentano un livello di rischio moderato, tematizzate con colorazione gialla.

5. Ai fini dell'acquisizione della valutazione di cui all'art. 3, comma 1 nell'ambito del procedimento di formazione della CRLV, il CORENEVA si esprime in merito all'inserimento delle singole aree in una delle due categorie di cui al comma 4.

Art. 3.

Procedimento di formazione della CLPV e della CRLV

1. L'Agenda regionale di Protezione Civile provvede all'elaborazione delle Carte di cui all'art. 2 e dei relativi aggiornamenti periodici, acquisendo, a tal fine, la valutazione tecnica del Comitato tecnico Regionale per lo studio della Neve e delle Valanghe di cui all'art. 4. Rimane ferma l'iniziativa delle Amministrazioni comunali prevista dall'art. 5 ai fini dell'attivazione del procedimento di formazione della CRLV.

2. Le Carte di cui al comma 1 sono adottate dalla Giunta regionale, su proposta dell'Agenda, e sono trasmesse al Consiglio regionale per la successiva approvazione ai sensi dell'art. 41 dello Statuto regionale. In fase di adozione e approvazione sono consentite esclusivamente modifiche formali che non incidano sugli aspetti contenutistici delle Carte medesime. Per modifiche formali si intendono le ipotesi di modifica o di variante enunciate dall'art. 71, comma 7, della legge regionale 20 dicembre 2023, n. 58 (Nuova legge urbanistica sul governo del territorio).

3. L'Agenda provvede a notificare a ciascun Comune interessato il provvedimento di approvazione delle Carte unitamente allo stralcio delle medesime per la parte di relativa competenza.

4. Dal momento dell'avvenuta notifica della CLPV nelle aree considerate dalla stessa come soggette a potenziale pericolo di valanghe, nelle more e fino all'approvazione della CRLV, è sospesa, a titolo cautelativo, l'edificazione nonché la realizzazione di nuovi impianti e

infrastrutture ai fini residenziali, produttivi e di carattere industriale, artigianale, commerciale, turistico e agricolo nonché ogni nuovo uso in dette aree che comporti un rischio maggiore per la pubblica incolumità.

5. A decorrere dalla data di notifica della CRLV ai sensi del comma 3, trovano applicazione i divieti e le prescrizioni previsti dall'art. 6.

Art. 4.

Comitato tecnico Regionale per lo studio della Neve e delle Valanghe - CORENEVA

1. Presso l'Agenda regionale di Protezione Civile è istituito il Comitato tecnico Regionale per lo studio della Neve e delle Valanghe con la seguente composizione:

- a) dirigente del Servizio dell'Agenda competente in materia di rischio neve e valanghe (o suo delegato), con funzioni di coordinamento del Comitato;
- b) funzionario tecnico dell'Agenda (o suo delegato);
- c) dirigente del Servizio regionale competente in materia di difesa del suolo (o suo delegato);
- d) dirigente di ciascun Servizio regionale genio civile competente per territorio (o suo delegato);
- e) dirigente del Servizio regionale competente in materia di impianti a fune (o suo delegato);
- f) due rappresentanti del Centro Settore *Meteomont* Appennino Centrale del Comando Regione Carabinieri Forestale «Abruzzo e Molise», previa intesa con l'Amministrazione statale di appartenenza;
- g) due rappresentanti del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF), previa intesa con l'amministrazione statale di appartenenza;
- h) un rappresentante tecnico del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Club Alpino Italiano (CAI), esperto e qualificato nella materia valanghiva, operante nella regione Abruzzo;
- i) due tecnici professionisti con acclarata e documentata esperienza nello studio della neve e delle valanghe e delle relative opere di difesa e prevenzione, designati dal componente la Giunta al quale afferisce la materia di protezione civile;
- j) un rappresentante designato dal Collegio Regionale Guide Alpine Abruzzo.

2. Le sedute del Comitato sono valide qualora sia presente la maggioranza dei componenti. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Agenda.

3. Ai fini del soddisfacimento degli obiettivi di prevenzione, previsione e controllo delle precipitazioni nevose e dei fenomeni valanghivi, il Comitato svolge compiti di consulenza tecnica in favore della Giunta regionale, proponendo a quest'ultima, attraverso le strutture dell'Agenda:

- a) l'individuazione delle zone di priorità per gli interventi di difesa;
- b) gli interventi relativi alla dislocazione e alla dotazione strumentale delle stazioni di rilevamento e ne indice l'eventuale potenziamento;
- c) le iniziative più opportune per la salvaguardia della pubblica incolumità in montagna;
- d) i programmi per la formazione e qualificazione del personale e degli operatori;
- e) le indagini, gli studi e le verifiche rivolte all'accertamento delle condizioni di rischio;
- f) la periodicità e le modalità di aggiornamento delle Carte di cui all'art. 2.

4. Il Comitato inoltre:

- a) collabora all'elaborazione e diffusione di pubblicazioni anche periodiche per illustrare le iniziative assunte per favorire una migliore conoscenza dei problemi collegati alla neve e alle valanghe;
- b) assolve agli altri adempimenti espressamente previsti dalla presente legge;
- c) rilascia la dichiarazione di compatibilità con le condizioni di pericolosità e rischio di valanghe per le aree interessate alla realizzazione di impianti a fune di pubblico trasporto, di piste di discesa e relative infrastrutture accessorie, formulando, ove necessario, le opportune prescrizioni tecniche;



d) fornisce consulenza e assistenza tecnica alle Amministrazioni locali che ne facciano richiesta sulla problematica della neve e delle valanghe.

5. Le valutazioni tecniche di competenza del Comitato sono espresse entro novanta giorni dalla ricezione della relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta per accertate esigenze istruttorie, tempestivamente notificate al richiedente. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia regionale di Protezione Civile sono disciplinate le modalità organizzative e di funzionamento del CORENEVA, inclusa la determinazione del trattamento economico dei componenti del Comitato che ne hanno diritto.

Art. 5.

Iniziative delle Amministrazioni comunali

1. In presenza di esigenze contingenti di carattere locale e in attesa dell'inclusione delle singole aree nelle due categorie di rischio indicate nell'art. 2, comma 4, le Amministrazioni locali interessate possono procedere autonomamente, assumendo i relativi oneri ed avvalendosi della collaborazione di tecnici specializzati nella materia, ad elaborare uno studio tecnico analitico delle condizioni di rischio di un'area inclusa nella CLPV regionale, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3, dell'art. 2.

2. Lo studio di cui al comma 1 è trasmesso all'Agenzia regionale per la Protezione Civile per l'acquisizione della valutazione tecnica del CORENEVA nonché per l'avvio delle procedure di formazione e approvazione previste dall'art. 3. A tal fine l'Agenzia inoltra lo studio al CORENEVA non oltre dieci giorni dalla sua ricezione da parte dell'Amministrazione locale. Il CORENEVA può richiedere anche un ulteriore approfondimento dell'indagine qualora l'elaborato proposto non sia ritenuto tecnicamente esauriente.

3. A decorrere dalla data di notifica della CRLV al Comune proposto si applicano i divieti e le prescrizioni previsti dall'art. 6.

Art. 6.

Prescrizioni per le aree a rischio

1. Per le aree a rischio di prima categoria è confermato il divieto di realizzare le opere o di consentire gli usi indicati nel comma 4, dell'art. 3. In dette aree sono ammissibili solamente interventi di difesa finalizzati alla mitigazione del rischio da valanga.

2. Per le aree a rischio di seconda categoria, i divieti, di cui al comma 4, dell'art. 3, possono essere rimossi a condizione che siano preventivamente realizzate opere di difesa e di prevenzione idonee ad accrescere la pubblica e privata incolumità.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 è prescritto il preventivo parere favorevole del CORENEVA, che deve esprimersi appositamente sull'idoneità tecnica delle opere da realizzare e sull'efficacia degli interventi per la difesa e la prevenzione. Lo stesso Comitato, nel formulare il parere, può altresì disporre specifiche prescrizioni tecniche.

Art. 7.

Riesame periodico delle condizioni di rischio

1. L'Agenzia, nel rispetto della disciplina fissata dall'art. 3, procede periodicamente almeno ogni cinque anni ad una generale ricognizione delle condizioni di rischio presenti nelle singole aree già esaminate, al fine di accertare che non siano intervenute variazioni tali da far modificare l'inclusione delle aree stesse in una delle due ipotizzate categorie di rischio, ovvero tali da determinare la loro eventuale esclusione dalle stesse categorie.

2. L'indagine di cui al comma 1 può essere espressamente sollecitata e motivata dalle Amministrazioni locali interessate.

3. Il riesame periodico di cui al presente articolo costituisce aggiornamento della CRLV con conseguente assoggettamento alla procedura prevista dall'art. 3. Con riguardo alle eventuali opere già realizzate e agli usi in atto, si osservano le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 9.

Art. 8.

Notifica delle condizioni di pericolo

1. Entro dieci giorni dall'acquisizione delle informazioni di cui all'art. 2, il Sindaco, con le formalità prescritte dal codice di procedura civile, notifica l'esistenza dei pericoli da valanga ai proprietari ed agli eventuali possessori e detentori degli edifici e degli impianti esistenti nelle zone segnalate.

2. Il Sindaco assicura, in ogni caso, una tempestiva e completa informazione di tutti i cittadini in ordine agli effetti derivanti dalla notifica dei provvedimenti dell'Agenzia regionale di Protezione Civile, mediante idonei ed efficaci mezzi di comunicazione.

Art. 9.

Notifica delle situazioni di fatto

1. Le Amministrazioni comunali sono tenute a notificare all'Agenzia regionale di Protezione Civile le opere eventualmente già realizzate o gli usi consentiti nelle aree ricomprese nella Carta di Localizzazione Probabile delle Valanghe - CLPV, alla data di notifica del provvedimento di approvazione ai sensi dell'art. 3, comma 3. Tale obbligo deve essere soddisfatto entro i quarantacinque giorni successivi alla citata notifica.

2. Il CORENEVA, con priorità rispetto ad ogni altro adempimento, e comunque entro i successivi novanta giorni, valuta il livello di rischio relativo alle singole situazioni segnalate, previa acquisizione di ogni utile elemento conoscitivo, e formula le prescrizioni ritenute idonee, in relazione allo stato di fatto, a salvaguardare la pubblica incolumità.

3. Qualora le condizioni di rischio siano ritenute eccezionali ed attuali, il Comitato può prescrivere l'immediata sospensione di ogni utilizzazione delle opere e delle aree, condizionandone il ripristino alla preventiva realizzazione di idonei interventi di difesa.

4. Le prescrizioni del Comitato di cui al presente articolo sono notificate dall'Agenzia ai Sindaci dei Comuni interessati per l'adozione dei provvedimenti cautelativi previsti dagli articoli 13 e 14.

Art. 10.

Adeguamento degli strumenti urbanistici

1. Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e loro varianti, adottati successivamente alle notifiche previste dall'art. 3, devono contenere un elaborato con l'evidenziazione delle aree soggette a pericolo da valanga.

2. Le relative norme di attuazione devono rispettare i divieti e le prescrizioni stabiliti dagli articoli 3 e 6.

3. Le stesse norme, altresì, contengono ogni volta che ciò risulti possibile sotto il profilo tecnico-economico e ambientale, l'indicazione dei criteri progettuali di intervento per la protezione degli insediamenti e degli impianti.

Art. 11.


Opere di difesa e di prevenzione dei pericoli di valanghe

1. A prescindere dalla previsione degli strumenti urbanistici comunali, è consentita la realizzazione di opere di difesa e prevenzione dai pericoli delle valanghe nelle zone incluse nelle Carte di cui all'art. 2, previa valutazione tecnica del CORENEVA. Resta fermo l'obbligo del conseguimento di tutti i *nulla-osta*, le concessioni e le autorizzazioni previsti dalle vigenti normative statali e regionali.

Art. 12.

Divieti

1. È fatto divieto all'Amministrazione regionale e a tutte le altre Pubbliche Amministrazioni comunque interessate, di rilasciare permessi, autorizzazioni, concessioni, *nulla-osta*, comunque denominati, con riferimento ad opere o usi relativi ad aree incluse nella Carta di Localizzazione Probabile delle Valanghe per i quali non risulti preventivamente accertato il puntuale e scrupoloso rispetto degli obblighi e delle prescrizioni previsti negli articoli 3 e 6.



Art. 13.

*Dichiarazione di inagibilità
e sgombero di edifici*

1. Il Sindaco, con propria ordinanza, dispone l'inagibilità e lo sgombero degli edifici esposti ad imminente pericolo di caduta di valanghe e per tutta la durata di esso, sentita, ove possibile, la Commissione Locale Valanghe di cui all'art. 15.

Art. 14.

Limitazioni e divieti nella pubblica circolazione e nell'esercizio delle aree sciabili in zone sottoposte a rischio valanghivo

1. Nelle vie e nelle aree di pubblica circolazione, così come nelle aree sciabili attrezzate aperte al pubblico, qualora si ravvisino mancanze del gestore o dell'esercente/ proprietario, il Sindaco, in situazione di imminente pericolo, provvede a limitare, condizionare o interdire la circolazione per il tempo ritenuto necessario, ovvero può imporre limitazioni nell'esercizio dell'attività del gestore o esercente/ proprietario medesimi, e ad ordinare opportune misure per garantirne la sicurezza.

2. I divieti e le limitazioni alla circolazione sono resi noti con apposita segnaletica, garantendone, se del caso, la visibilità notturna. Tali indicazioni sono sistemate a cura degli enti proprietari delle strade ovvero degli esercenti/proprietari e/o gestori degli impianti di risalita e delle piste di discesa e di fondo, cui l'ordinanza del Sindaco dovrà essere tempestivamente comunicata.

3. I gestori/esercenti/proprietari di aree sciabili attrezzate e gli enti suddetti, ovvero il responsabile in loco dagli stessi designato, sono altresì obbligati ad adottare tutte le misure necessarie a garantire l'incolumità delle persone in transito o altri provvedimenti di competenza, quando l'imminente pericolo sia loro noto o presumibile, a prescindere o in pendenza dell'emissione dell'ordinanza di cui al comma 1; essi forniscono al Sindaco immediata notizia della situazione di fatto e dei provvedimenti assunti.

Art. 15.

Commissioni Locali Valanghe - CLV

1. I Comuni con territori interessati da rischio di valanghe, ricadenti sia nelle aree individuate dalla CLPV sia nelle aree di allertamento di rischio valanghe, anche associati per ambiti di rischio omogeneo secondo apposite convenzioni, costituiscono Commissioni Locali Valanghe (CLV) per l'esercizio di attività di sorveglianza dei fenomeni nivologici, in qualità di organi tecnici consultivi dei sindaci per la gestione di situazioni di rischio da valanghe in territorio antropizzato.

2. Le CLV svolgono l'attività di sorveglianza dei fenomeni nivologici sulla base della metodologia indicata dall'Agenzia regionale di Protezione Civile.

3. I Comuni interessati, entro sessanta giorni dalla prima seduta consiliare, nominano le CLV. Nel caso di mancato rispetto del predetto termine, previa diffida a provvedere entro il termine perentorio di sessanta giorni, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Agenzia regionale per la Protezione Civile, esercita il potere sostitutivo mediante la nomina di un commissario ad acta. Gli oneri e le spese derivanti dall'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente comma gravano sugli enti inadempienti.

4. Le CLV sono costituite con deliberazione della Giunta comunale e sono composte:

a) dal funzionario preposto all'Ufficio tecnico comunale, che svolge anche le funzioni di segretario;

b) dal responsabile del nucleo Carabinieri forestale competente per territorio, previa intesa con l'Amministrazione statale di appartenenza;

c) da un esperto in materia di valanghe, designato dal Sindaco;

d) da un esperto in materia di valanghe, designato dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del C.A.I.;

e) da un esperto in materia di valanghe, designato dal Collegio Regionale Guide Alpine Abruzzo.

5. Le CLV rimangono in carica per la durata del Consiglio comunale e comunque fino alla nomina di quelle successive. Nel caso in cui le CLV siano costituite in forma associata da più Comuni, allo scioglimento di uno dei Consigli comunali dei Comuni convenzionati, gli stessi devono pronunciarsi in merito alla conferma della CLV o nominarne una nuova, nello stesso termine di cui al comma 3.

6. Al fine di incentivare l'istituzione delle Commissioni di cui al presente articolo e garantirne un adeguato funzionamento, l'Agenzia regionale di Protezione Civile, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, è autorizzata a sostenere le Amministrazioni comunali mediante l'erogazione di specifico contributo economico, previa definizione dei relativi criteri nel rispetto della normativa statale vigente in materia.

7. Le modalità per l'organizzazione, gestione e funzionamento delle CLV sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia regionale di Protezione Civile, previa acquisizione della valutazione tecnica del CORENEVA.

Art. 16.

Rilevazione neve e valanghe

1. L'espletamento del servizio di rilevamento dei dati meteorometrici e la perimetrazione dei siti valanghivi è effettuato dal Centro Settore Meteomont Appennino Centrale del Comando Regione Carabinieri Forestale «Abruzzo e Molise».

2. Per il perseguimento degli stessi fini l'Agenzia regionale di Protezione Civile è autorizzata:

a) a stipulare apposite convenzioni con enti pubblici, società gestrici di impianti di risalita, o persone fisiche e ad assumere i corrispondenti oneri;

b) ad acquistare e ad installare stazioni di rilevamento automatiche e di tipo manuale dei dati meteorivometrici;

c) a svolgere attività di propaganda e di sensibilizzazione;

d) ad acquistare gli equipaggiamenti e i materiali da assegnare ai rilevatori esterni;

e) a noleggiare mezzi aerei per il sorvolo delle zone valanghivo;

f) a provvedere all'acquisto di quant'altro necessario per il miglioramento dell'attività stessa.

Art. 17.

Formazione professionale

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge l'Agenzia regionale di Protezione Civile è autorizzata ad organizzare corsi di specializzazione destinati ai liberi professionisti o ai professionisti dipendenti pubblici ovvero al personale di Protezione Civile o di altre Pubbliche Amministrazioni e ad assumere la relativa spesa per favorire, da parte di quanti sono chiamati a partecipare alle attività previste dalla presente legge, la più aggiornata conoscenza delle tematiche e delle tecniche di intervento collegate al rischio da valanga.


2. L'Agenzia regionale di Protezione Civile è altresì autorizzata, in alternativa, ad assumere le spese corrispondenti alla partecipazione dei professionisti e del personale suddetto a corsi organizzati, anche all'esterno del territorio nazionale, da associazioni, enti o istituti particolarmente qualificati nel settore della neve e delle valanghe.

Art. 18.

Elaborazione stampa della cartografia

1. L'Agenzia regionale di Protezione Civile, per gli adempimenti previsti dall'art. 2, può avvalersi della collaborazione di enti ed istituti a carattere specialistico nonché delle prestazioni specialistiche di professionisti esterni.

2. È a carico dell'Agenzia regionale di Protezione Civile l'onere per l'elaborazione delle cartografie e per la loro successiva riproduzione e diffusione.



Art. 19.

Coordinamento con le altre Regioni

1. L'Agenzia regionale di Protezione Civile assume le iniziative più opportune per favorire un efficace raccordo con i Dipartimenti, i Servizi e le Agenzie di Protezione Civile delle altre Regioni dell'arco alpino e appenninico che si occupano della tematica valanghiva, anche mediante la creazione di una Associazione interregionale, con l'obiettivo di garantire il coordinamento delle azioni e delle iniziative che i singoli enti svolgono in materia di previsione, prevenzione e studio inerenti alla neve e alle valanghe.

2. In particolare, la collaborazione tra le varie Amministrazioni ha lo scopo di:

- a) promuovere lo scambio di informazioni, notizie e dati, concernenti la neve e le valanghe;
- b) favorire l'adozione di mezzi e strumenti di informazione uniformi, anche nel campo del trattamento informativo dei dati;
- c) promuovere la sperimentazione di mezzi ed attrezzature nello specifico settore;
- d) curare e diffondere pubblicazioni sulle materie oggetto di studio;
- e) curare l'aggiornamento e la formazione dei tecnici del settore.

Art. 20.

Norme in materia di definizione dei contesti territoriali in ambiente innevato

1. Ai fini della presente legge trova applicazione quanto disciplinato nelle «Procedure operative per la predisposizione degli indirizzi regionali finalizzati alla pianificazione di protezione civile locale nell'ambito del rischio valanghe» relativamente alle definizioni di aree antropizzate, aree sciabili gestite e territorio aperto della «Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2019 - Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale nell'ambito del rischio valanghe».

Art. 21.

Norma organizzativa

1. L'Agenzia regionale di Protezione Civile, nell'ambito della propria autonomia, provvede ad adeguare il proprio Regolamento di organizzazione di cui all'art. 6 della legge regionale 20 dicembre 2019, n. 46 (Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione Civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile), ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui alla presente legge.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, il Direttore dell'Agenzia regionale di Protezione Civile, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a richiedere le necessarie risorse finanziarie, umane e strumentali.

Art. 22.

Disposizioni transitorie

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) il Direttore dell'Agenzia regionale di Protezione Civile assume i provvedimenti di cui agli articoli 4, comma 6 e 15, comma 7, al fine di disciplinare, rispettivamente, le modalità costitutive e di funzionamento del CORENEVA e le modalità per la costituzione, la gestione e il funzionamento delle CLV;

b) i Comuni interessati provvedono a costituire le CLV; in caso di inadempienza il Presidente della Giunta regionale esercita il potere sostitutivo nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 15, comma 3.

2. Fino alla data di scadenza o scioglimento dell'Organo consiliare rimangono in carica le Commissioni comunali per la prevenzione dei rischi da valanga già costituite ed operanti in ambito comunale alla data di entrata in vigore della presente legge. Le nuove CLV sono nominate nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.

3. Continuano ad esplicare piena efficacia, senza soluzione di continuità e fino alla loro rimozione, modifica o aggiornamento la Carta di Localizzazione dei Pericoli da Valanga (CLPV), approvata con delibera di Giunta regionale n. 559 del 13 settembre 2021, e tutti gli atti adottati in attuazione della legge regionale abrogata dall'art. 23, inclusi quelli assunti in materia dall'Agenzia regionale di Protezione Civile.

Art. 23.

Abrogazioni

1. La legge regionale 18 giugno 1992, n. 47 (Norme per la previsione e la prevenzione dei rischi da valanga) è abrogata.

Art. 24.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nei limiti degli appositi stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio dell'Agenzia regionale di Protezione Civile.

Art. 25.


Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).


Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 29/1 del 29 ottobre 2025, ha approvato la presente legge.

Il Presidente ff.: SCOCCIA

25R00375



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE

 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
 validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 6 0 3 2 8 *

€ 3,00

